

Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di LISSONE

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

INDICE	2
PARTE PRIMA - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
1. I riferimenti normativi	5
2. Norme integrative	7
PARTE SECONDA - PRINCIPI GENERALI	8
3. Oggetto	8
4. Competenze dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza	8
5. Finalità generale del Regolamento	9
6. Finalità dei servizi sociali	10
7. La rete delle unità di offerta	10
8. Il rapporto con il cittadino	11
9. Destinatari degli interventi e dei servizi	11
10. Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato	12
11. Lista di attesa	12
12. Trattamento dei dati personali	13
13. Accesso agli atti	13
PARTE TERZA - L'ACCESSO AI SERVIZI, LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO, I PROGETTI DI PRESA IN CARICO E LA CESSAZIONE DELLA PRESA IN CARICO	14
14. Segretariato sociale, servizio sociale professionale e accesso alla rete dei servizi	14
15. Attivazione su domanda	14
16. Attivazione d'ufficio	15
17. Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata	15
18. Istruttoria e valutazione del bisogno	16
19. Valutazione multidimensionale socio-sanitaria	17
20. Progetto sociale di intervento	17
21. Il Progetto individuale per le persone con disabilità	18
22. Cessazione presa in carico	18
PARTE QUARTA - INTERVENTI E SERVIZI GESTITI IN MANIERA ASSOCIATA	19
23. Gli interventi ed i servizi gestiti in maniera associata	19
24. Informazione inerente gli interventi e i servizi gestiti in maniera associata	19
25. Modalità di attivazione dei servizi associati	20

PARTE QUINTA - VALUTAZIONE ECONOMICA AI FINI DELL'ACCESSO, DELLA GRADUAZIONE DEL BISOGNO E DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI SERVIZI	21
26. Disposizioni comuni	21
27. Legenda	21
28. Dichiarazione sostitutiva unica	22
29. Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica	23
30. Dichiarazione in caso di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria	23
31. L'ISEE di riferimento per gli interventi rivolti a minori in caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi	23
32. ISEE corrente	23
33. Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche	24
34. Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici	24
35. Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino	24
36. Inadempimento dell'obbligo di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi	25
PARTE SESTA - INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA	26
37. Interventi di sostegno economico	26
38. Il contributo ordinario	26
39. Il contributo straordinario	28
40. Buoni per l'assistente familiare	29
41. Buoni a favore del care giver	31
42. Buono a sostegno delle famiglie con figli in fascia di età 0/3 anni	34
43. Contributi per affidamento familiare	34
PARTE SETTIMA - INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA	36
44. Tipologie di intervento	36
45. Fondo anticrisi destinato al mantenimento dell'abitazione principale	36
46. Fondo anticrisi per l'apertura di un nuovo contratto d'affitto	37
47. Interventi per l'emergenza abitativa attraverso accoglienza temporanea presso strutture ...	38
48. Interventi di assistenza alloggiativa con supporto socio-educativo	39
PARTE OTTAVA - INTERVENTI PREVALENTEMENTE RIVOLTI A FAMIGLIA E MINORI	40
49. Centri Ricreativi Diurni Estivi	40
50. Servizio di assistenza domiciliare educativa	40
51. Centri Diurni Minori	41
52. Il servizio di sostegno alla maternità	41
53. Il servizio di sostegno alla genitorialità nella fase di separazione	42
54. Il servizio di Tutela Minori	43
55. L'Equipe Territoriale di valutazione Integrata Minori (ETIM)	45

56.	Il servizio affidi	46
57.	Il servizio di valutazione e presa in carico per minori sottoposti a procedimento penale	48
58.	Il servizio di sostegno al minore sottoposto a provvedimento giudiziario civile o amministrativo ed alla sua famiglia d'origine	49
59.	Il servizio per gli incontri protetti	50
60.	L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali	51
PARTE NONA - INTERVENTI PREVALENTEMENTE RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITA' E ALLE PERSONE ANZIANE		54
61.	Servizio di Assistenza domiciliare	54
62.	Il servizio Pasti a domicilio	57
63.	Il Servizio di Telesoccorso	57
64.	Il Servizio di informazione e orientamento per i cittadini immigrati, lo sportello telematico immigrazione e lo sportello di supporto al lavoro di cura (sportello badanti)	58
65.	Il Servizio di trasporto sociale continuativo e occasionale	60
66.	Il servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili	62
67.	Il servizio di assistenza educativa scolastica	64
68.	Il servizio di assistenza alla comunicazione	65
69.	Il servizio di integrazione e inserimento lavorativo	66
70.	I servizi diurni socio-assistenziali educativi (C.S.E. - SFA)	66
71.	I servizi diurni socio-sanitari (C.D.D. e C.D.I.)	68
72.	Servizi residenziali socio-sanitari e socio-assistenziali	69
PARTE DECIMA - DISPOSIZIONI FINALI		72
73.	Regolamentazione di altri servizi	72
74.	Sviluppo del sistema informativo	72
75.	Abrogazioni	72
76.	Pubblicità	73
77.	Clausola valutativa	73
78.	Entrata in vigore	73
PARTE UNDICESIMA - ALLEGATI		73
Allegato a) Referenza per determinazioni annue relative al regolamento		74

PARTE PRIMA - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. I riferimenti normativi

1. Il presente regolamento tiene conto dei seguenti atti normativi o regolamentari:

- Convenzione O.N.U. sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;

- Articoli 2, 32 e 38 della Carta Costituzionale;
- Libro Primo Codice Civile;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale";
- Art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983";
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i.;
- Dal Decreto Legislativo 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa";
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- D.P.C.M. del 29.11.2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di assistenza sanitari e sociosanitari integrati";
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 - 2003";
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

- Legge 05.06.2003, n. 131 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122;
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE”;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente”;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”;
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio - Norme di attuazione”;
- Legge Regione Lombardia 06.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
- Legge Regione Lombardia 25.05.2015 “Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari”;
- DGR 7438 del 13.06.2008 “Individuazione delle unità di offerta socio sanitarie”;
- DGR 18.334 del 23.07.2004 “Definizione della nuova unità di offerta Centro diurno per persone con disabilità”;
- DGR 19.874 del 16.12.2004 “Prima definizione del sistema tariffario della Comunità alloggio Socio-Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle DGR n. 18.333 e 18.334 del 23 luglio 2004”;
- DGR 7.438 del 13 giugno 2008 “Individuazione delle unità di offerta socio sanitarie”;
- DGR 7437 del 13 giugno 2008 “Individuazione delle unità di offerta socio assistenziali e loro modificazioni ed integrazioni successive, ed in particolare i Centri Socio Educativi (CSE) ed i Servizi di Formazione all'Autonomia per persone disabili (SFA)”;

- DGR 399 del 05.08.2010 “Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario regionale delle prestazioni erogate nelle RSA, nelle RSD, nei CDI, nei CDD, nelle CSS e negli hospice”;
- DGR 3540 del 30.05.2012 “Determinazioni in materia di esercizio ed accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo”;
- DGR 3230 06.03.2015 “Prime determinazioni per l’uniforme applicazione del DPCM 159/2013”;

- Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2015 - 2017 e ss;
- Statuti dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza;
- Regolamenti dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza.

2. Norme integrative

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate dallo Stato e dalla Regione, in materia, troveranno applicazione, previa modifica del presente regolamento, ove non immediatamente attuabili.

PARTE SECONDA - PRINCIPI GENERALI

3. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi, le prestazioni ed i servizi sociali del Comune di Lissone attivati in maniera autonoma, o gestiti in maniera associata con altri Enti.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito territoriale di riferimento.

4. Competenze dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza

1. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza è composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni dell'Ambito ed è regolata da apposito Regolamento.
2. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta di servizi e prestazioni entro il mese di novembre di ogni anno; in caso di assenza di deliberazione, verrà ritenuta valida la precedente determinazione.
3. L'Assemblea dei Sindaci sottopone all'approvazione dei Consigli Comunali, per i servizi associati o erogati con criteri uniformi tra i 13 Comuni del territorio indicati all'allegato a) e per quanto di pertinenza:
 - a) l'entità massima delle misure erogabili;
 - b) i criteri di accesso adottati;
 - c) i criteri di formazione di eventuali graduatorie;

- d) i criteri di priorità adottati;
- e) i criteri di compartecipazione alla spesa adottati;
- f) gli indirizzi volti ad arrivare nel tempo a livelli uniformi di accesso e compartecipazione per la fruizione di interventi, prestazioni e servizi erogati dal singolo Comune.

4. I Comuni, nella definizione degli atti programmatici, approvano le indicazioni della Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Distrettuale.

5. Nella fase di prima applicazione, per l'anno 2016, i Comuni adottano i criteri stabiliti dall'Assemblea, contestualmente all'approvazione del presente Regolamento.

5. Finalità generale del Regolamento

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune di Lissone riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.

2. La finalità del presente Regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente Regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, di prevenire i fenomeni di:

- a) emarginazione sociale;
- b) devianza;
- c) rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa, commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio, definiti attraverso l'indicatore equivalente di seguito ISEE, ai sensi del DPCM 159/2013 e D.M. 7/11/2014 s.m.i.

6. L'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al DPCM 159/2013, è criterio di accesso ai contributi economici e strumento di definizione del livello di compartecipazione al costo dei servizi e delle prestazioni. Per particolari prestazioni che lo rendano necessario, accanto all'ISEE possono essere introdotti

criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

7. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituiscono livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett. m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

6. Finalità dei servizi sociali

1. Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali in maniera autonoma, o per tramite dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale e dell'Ufficio di Piano, a livello associato.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - a) prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale, e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - b) garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - c) sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - d) promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti, finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - e) assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - f) evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

7. La rete delle unità di offerta

1. La rete delle unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semiresidenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
3. I Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale di Carate Brianza riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

8. Il rapporto con il cittadino

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto:
 - della trasparenza della procedura
 - dell'efficacia dell'azione amministrativa
 - della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
2. L'ufficio di servizio sociale garantisce l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.

9. Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferenti al Comune di Lissone:
 - a) i cittadini residenti nel Comune;
 - b) gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti secondo le specifiche di cui al punto 2 del presente articolo;
 - c) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - d) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dell'Ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
 - e) i minori italiani e stranieri residenti nei Comuni, o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.
2. Per le persone di cui ai punti b), c), d) ed e), il Comune di Lissone attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo tempestivamente agli altri Comuni e agli Stati competenti, richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

10. Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. Sulla base degli indirizzi regionali vigenti, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza le persone che si trovano in condizione di povertà/fragilità economica, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, le persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

2. Il Comune di Lissone pone particolare attenzione, inoltre, all'accesso prioritario ai propri interventi, nel rispetto delle risorse disponibili, anche a:

- a) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico. Per nucleo monogenitoriale si fa riferimento a quanto normato dalla Direzione Generale INPS con propria circolare 8/03, nel quale si definisce la situazione "genitore solo" come quella che ricorre nei seguenti casi:
 - 1) morte dell'altro genitore;
 - 2) abbandono del bambino/a da parte dell'altro genitore;
 - 3) affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore con provvedimento formale;
 - 4) non riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore.
- b) Nuclei familiari con tre o più figli minori.

3. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Agenzia per la Tutela della Salute e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, l'accesso alla rete delle unità di offerta socio-sanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, determinate da:

- a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
- b) inabilità o disabilità;
- c) patologia psichiatrica stabilizzata;
- d) patologie terminali e croniche invalidanti;
- e) infezione da HIV e patologie correlate;
- f) dipendenza;
- g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

11. Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli

interventi e dei servizi:

- a) situazione di effettiva povertà/fragilità economica;
- b) rischio sociale elevato (persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, le persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria);
- c) famiglie monogenitoriali;
- d) nuclei familiari con tre o più figli minori;
- e) assenza di rete familiare ed amicale;
- f) famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- g) famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

12. *Trattamento dei dati personali*

1. Il servizio sociale opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento, nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

13. *Accesso agli atti*

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, ai sensi della Legge 241 del 1990 e s.m.i nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento Comunale, a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

PARTE TERZA - L'ACCESSO AI SERVIZI, LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO, I PROGETTI DI PRESA IN CARICO E LA CESSAZIONE DELLA PRESA IN CARICO

14. Segretariato sociale, servizio sociale professionale e accesso alla rete dei servizi

1. Il Comune garantisce, attraverso il proprio servizio di segretariato sociale, l'informazione e l'orientamento dei propri cittadini relativamente alla rete di servizi sociali e socio-sanitari e alle unità di offerta sociali e socio-sanitarie esistenti sul territorio, al fine di orientarli e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi.

2. Il Comune garantisce, attraverso il proprio servizio sociale professionale, la presa in carico dei propri cittadini (minori, adulti, anziani e disabili) e dei nuclei familiari che si trovano in situazioni problematiche e di difficoltà, temporanea o permanente, dovuta a cause e fattori personali e/o sociali ai fini di:

- a) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie;
- b) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie;
- c) attivare percorsi di intervento personalizzati.

3. In sede di attivazione del procedimento amministrativo, all'interessato sono espressamente comunicate tutte le informazioni relative al procedimento stesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

15. Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi, alle prestazioni ed agli interventi erogati dal Comune avviene tramite presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato, o da suo delegato, ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda.

4. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione reperibili dal Comune, o che l'interessato ritiene utili ai fini

della valutazione della richiesta.

5. Il termine di conclusione del procedimento relativo ai servizi attivabili su domanda è di norma di 30 giorni lavorativi, fatte salve le disposizioni derogatorie previste dalla legge dal presente Regolamento.

16. Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica, nei casi di assenza o inadeguatezza della rete parentale;
 - d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e socio-sanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione, nei casi di assenza o inadeguatezza della rete parentale.

2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

17. Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta la situazione di bisogno, cui segue il tempestivo avvio del procedimento, previa autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.

2. Nei casi di attivazione di servizi o interventi in situazione di emergenza, l'eventuale compartecipazione sarà applicata dal momento di attivazione del servizio o intervento stesso, a seguito di presentazione della necessaria documentazione nei termini fissati dal servizio sociale.

3. Per i servizi la cui compartecipazione è determinata in base all'ISEE, la prestazione è attivata in misura strettamente necessaria in via temporanea, fatta comunque salva la disponibilità di risorse e previa informativa agli interessati circa le regole della contribuzione. In tal caso il beneficiario deve produrre entro 30 giorni dalla richiesta del servizio la certificazione ISEE, o l'autocertificazione del valore ISEE e il numero di pratica rilasciato dall'INPS.

4. Sulla base del valore ISEE si procede al calcolo della tariffa relativa alla prestazione, con applicazione retroattiva ed eventuale conguaglio per i servizi già fruiti.
5. La mancata presentazione dell'ISEE comporta l'applicazione della tariffa massima, senza alcuna agevolazione per le prestazioni già rese.

18. Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. L'attivazione di interventi o di servizi associati è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente Regolamento, o da specifici ulteriori atti.
3. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la situazione familiare;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita, utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale e/o con l'ausilio di personale comunale;
 - f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia/parenti;
 - g) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - i) la capacità di assumere decisioni;
 - j) la capacità di aderire al progetto concordato.
4. Il nucleo familiare monogenitoriale, la presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento sono considerati elementi aggravanti la condizione di bisogno.
5. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
6. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente

Regolamento.

7. Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda e previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento o il servizio associato richiesto dalla persona.
8. L'assistente sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente al buon andamento dell'intervento, utilizzando gli strumenti professionali che ritiene più idonei (visita domiciliare, colloquio, questionario...).

19. Valutazione multidimensionale socio-sanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multidimensionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Agenzia Tutela della Salute o con le Aziende Socio Sanitarie Territoriali; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

20. Progetto sociale di intervento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predisponde il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del progetto sociale:
 - a) gli obiettivi del programma;
 - b) le risorse professionali e sociali attivate;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata;
 - e) gli strumenti di valutazione;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'ISEE;
 - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

21. *Il Progetto individuale per le persone con disabilità*

1. Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi che la rete dei servizi - a livello assistenziale, economico, riabilitativo, scolastico, socio-sanitario, sanitario e lavorativo - garantisce alla persona con disabilità per il raggiungimento del suo progetto di vita.

2. Per la predisposizione del progetto individuale il Servizio Sociale comunale, in accordo con la persona beneficiaria, la sua famiglia o chi la rappresenta, considera ed analizza, per quanto possibile, tutte le variabili, oggettive e soggettive, che caratterizzano la situazione in esame e nello specifico:

- a) la situazione sanitaria personale;
- b) la situazione economico, culturale, sociale, lavorativa in rapporto anche al contesto familiare e sociale;
- c) la situazione relazionale, affettiva, familiare;
- d) la rete familiare, amicale, di volontariato e di operatori professionali presenti;
- e) gli interessi ed aspirazioni personali;
- f) i servizi territoriali già utilizzati;
- g) i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

3. Nel progetto di vita complessivo, concordato tra servizi sociali, persona beneficiaria, sua famiglia o chi la rappresenta, e aggiornato nelle diverse fasi di vita della persona con disabilità, vengono, di norma, indicate le finalità e gli obiettivi degli interventi concordati, i tempi di realizzazione, di verifica e i compiti dei diversi interlocutori interessati.

22. *Cessazione presa in carico*

1. Il Servizio Sociale comunale prevede la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c) trasferimento della residenza, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

PARTE QUARTA - INTERVENTI E SERVIZI GESTITI IN MANIERA ASSOCIATA

23. *Gli interventi ed i servizi gestiti in maniera associata*

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi gestiti in maniera associata sono previsti all'interno della programmazione territoriale zonale ed approvati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale.
2. Gli interventi ed i servizi associati, rispetto ai servizi programmati e gestiti dal Comune in maniera singola, possono essere:
 - a) *Integrativi*, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
 - b) *Complementari* agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
 - c) *Specialistici*, rivolti a target specifici di popolazione o a portatori di bisogni specifici;
 - d) *Innovativi*, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.
3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi e dei Servizi associati vengono approvati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale.
4. All'allegato a) del presente Regolamento sono riassunte le competenze delegate all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Distrettuale, all'interno del percorso, promosso dalle Leggi Nazionali e Regionali, per pervenire a criteri uniformi di accesso e regolamentazione dei servizi negli Ambiti Territoriali.

24. *Informazione inerente gli interventi e i servizi gestiti in maniera associata*

1. Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati a livello associato.
2. L'ufficio di Piano, o l'Ente Responsabile del Servizio associato, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.
3. Le persone, per conoscere i servizi dell'Ambito Territoriale, possono rivolgersi al servizio di segretariato sociale attivato dal proprio Comune di residenza, o consultare il sito di Ambito.

25. Modalità di attivazione dei servizi associati

1. Gli interventi ed i servizi associati sono, di norma, erogati con le seguenti modalità:

- a) tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura dello stesso viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
- b) con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato, oltre alla presenza dei requisiti previsti, dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.

2. Per presentare domanda gli interessati devono rivolgersi al servizio sociale del proprio Comune di residenza, o allo sportello del servizio gestito in maniera associata qualora lo stesso preveda tale modalità di apertura al pubblico.

PARTE QUINTA - VALUTAZIONE ECONOMICA AI FINI DELL'ACCESSO, DELLA GRADUAZIONE DEL BISOGNO E DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI SERVIZI

26. Disposizioni comuni

1. Le prestazioni erogate ai sensi del presente Regolamento possono consistere in interventi di tipo economico, ovvero in erogazione di servizi gratuiti, o con compartecipazione alla spesa, in base a tariffa fissa o differenziata, sulla base della valutazione economica del beneficiario.
2. La valutazione economica è effettuata in base all'Indicatore della situazione economica equivalente, di seguito ISEE, determinato ai sensi della normativa vigente.
3. Il valore ISEE è:
 - a) requisito per l'accesso negli interventi di tipo economico;
 - b) uno dei possibili criteri di priorità o precedenza;
 - c) lo strumento per determinare la compartecipazione agevolata alla spesa dei servizi.
4. La mancata determinazione dell'ISEE preclude:
 - a) l'accesso agli interventi di tipo economico;
 - b) l'attribuzione della condizione di priorità o precedenza legata alla situazione economica;
 - c) l'agevolazione tariffaria per la fruizione del servizio.

27. Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - a) I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - b) I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;
 - c) Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
 - d) Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - e) Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
 - f) "Prestazioni sociali": si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua

vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- g) “Prestazioni sociali agevolate”: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- h) “Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria”: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità certificata dalle competenti commissioni, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - I. di sostegno e di aiuto domestico familiare, finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - II. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - III. atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- a) I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- b) I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza;
- c) I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;
- d) Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere, indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;
- e) Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

28. Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. I suoi effetti si mantengono anche successivamente per le prestazioni non continuative in corso di erogazione alla medesima data.

2. In riferimento ai servizi continuativi, la revisione della compartecipazione avviene attualmente sulla base dell'ISEE e viene effettuata entro il 31 marzo di ogni anno con l'applicazione delle quote a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. La mancata presentazione della documentazione necessaria entro il termine del 31 marzo comporta l'applicazione della quota massima.

29. Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

30. Dichiarazione in caso di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013 come meglio esplicitato al successivo art. 61.

2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

31. L'ISEE di riferimento per gli interventi rivolti a minori in caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi

1. Per l'accesso o l'eventuale contribuzione alle misure rivolte a minori, in caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi, si fa riferimento all'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni definito dall'art. 7 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159.

32. ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Le prestazioni concesse in virtù dell'ISEE corrente continuano ad essere erogate anche dopo la scadenza della DSU, e fino al termine della revisione prevista nel progetto personalizzato.

33. Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini ISEE, nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la sanzione ex art. 38 D.L. 78/10, convertito in L. 122/10.

34. Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio-sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali comunali a:

- a) dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero;
- b) dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero;
- c) esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali comunali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.

3. L'istruttoria deve concludersi di norma entro 60 giorni dall'istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza, ovvero della non sussistenza, delle condizioni di estraneità, ovvero dell'impossibilità, a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

35. Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della situazione economica equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta - come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013 -, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento

e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) la compartecipazione massima;
- b) la compartecipazione minima;
- c) la struttura della compartecipazione, in base all'ISEE, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione;
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare.

3. La compartecipazione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale comunale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con apposito atto, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso, ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

36. Inadempimento dell'obbligo di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Nei casi in cui non sia adempiuto l'obbligo di compartecipazione, il Comune o il gestore convenzionato, sulla base degli accordi contrattuali assunti, previa formale messa in mora:

- a) agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito, anche prevedendo eventuali forme di rateizzazione;
- b) attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti.

PARTE SESTA - INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

37. *Interventi di sostegno economico*

1. Gli interventi di sostegno economico sono, di norma, finalizzati a sostenere le situazioni di grave disagio economico, sociale, o rischio di emarginazione di cittadini residenti nel Comune.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, o in un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, o in una riduzione nella quota di compartecipazione al costo, e si attivano a seguito della definizione di progetto personalizzato, salvo particolari esigenze emergenti che l'amministrazione decida di assegnare tramite bando.
3. Sono previste le seguenti tipologie di interventi di sostegno economico:
 - a) contributi ordinari;
 - b) contributi straordinari;
 - c) buoni per l'assistenza familiare (buoni badante);
 - d) buoni a favore del care giver;
 - e) buoni destinati a famiglie con minori di età compresa tra gli 0 ed i 3 anni;
 - f) contributi per le famiglie affidatarie.
4. Gli interventi di cui al precedente punto 3 c), d) ed e) vengono attivati solo se finanziati con appositi fondi di provenienza Regionali, o Statali, o da eventuali appositi stanziamenti annuali di bilancio.
5. Tutti gli interventi di cui al punto 3 sono, comunque, attuati nei limiti delle risorse assegnate, definite annualmente in fase di redazione di bilancio.
6. La Giunta Comunale in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti rilevate sul territorio, può definire annualmente le situazioni sociali a cui rispondere con questi interventi, individuando i relativi requisiti di accesso e criteri di priorità.
In caso di interventi economici a favore di adulti privi di attività lavorativa, requisiti minimi di accesso sono la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al centro per l'impiego e la precedente adesione a progetti di inserimento lavorativo.

38. *Il contributo ordinario*

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico erogata di norma per un periodo massimo di sei mesi.
2. È finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà del singolo o

del suo nucleo familiare; si attiva a seguito di un progetto personalizzato volto all'autonomizzazione e concordato col cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e momentaneamente impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari.

3. Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi sei, nei casi di effettiva adesione al progetto concordato.

4. Il valore economico del contributo mensile massimo erogabile, per un nucleo familiare di 3 persone, viene determinato nel valore fissato per l'assegno sociale arrotondato (pari a € 448 per l'anno 2016) e riparametrato secondo il numero dei componenti del nucleo familiare come da tabella seguente:

Componenti del nucleo familiare	Riparametrazione del contributo massimo erogabile avendo a riferimento l'assegno sociale mensile
1	0,50
2	0,75
3	1
4	1,25
5 o più	1,50

5. Il limite ISEE massimo per l'accesso è stabilito annualmente con atto dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale; in fase di prima applicazione per l'anno 2016 è fissato in € 5.831, pari alla misura dell'assegno sociale per l'anno 2016 arrotondata.

6. La domanda di contributo ordinario è esaminata dall'Equipe Assistenza del Comune di Lissone che è composta dalle assistenti sociali e dal Dirigente del Settore Famiglia e Politiche Sociali. L'equipe si riunisce, di norma, con cadenza quindicinale.

7. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla condivisione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

8. Il Servizio Sociale nella definizione del progetto verifica la sussistenza e la rilevanza degli elementi di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

9. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità, ovvero in attività a favore di enti ed associazioni di volontariato convenzionate con il Comune.

10. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il servizio sociale può disporre la ridefinizione, ovvero l'interruzione, del contributo stesso.

39. Il contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare, quando ricorrono situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali, a titolo esemplificativo:

- a) abbandono, decesso, malattia o licenziamento del percettore principale di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b) spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
- c) necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori), per l'importo necessario alla riattivazione o per evitare l'interruzione della fornitura;
- d) spese eccezionali per garantire l'obbligo scolastico;
- e) spese eccezionali per calamità naturali.

2. Il limite ISEE massimo per l'accesso è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale; in fase di prima applicazione per l'anno 2016 è fissato in € 11.662, pari a due volte l'importo dell'assegno sociale arrotondato.

3. L'entità del contributo è proposta dall'Equipe Assistenza del Comune di Lissone, di cui al punto 6 dell'art. 38 del presente Regolamento, sulla base della situazione e nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e disposta con atto dirigenziale.

4. Il sussidio non potrà comunque superare l'importo massimo stabilito annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale, tranne che in motivate ed eccezionali situazioni adeguatamente motivate dal servizio sociale. In sede di prima applicazione per l'anno 2016 l'importo massimo erogabile è fissato in € 2.000 annui.

5. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali contributi ordinari per il mese di erogazione del contributo *una tantum*.

6. La concessione del contributo straordinario è vincolata all'elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare. Il Servizio Sociale nella definizione del progetto verifica la sussistenza e la rilevanza degli elementi di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

7. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità, ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

8. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il servizio sociale può disporre la ridefinizione, ovvero l'interruzione, del contributo stesso.

40. Buoni per l'assistente familiare

1. In caso di specifici finanziamenti nazionali, o regionali, o di appositi stanziamenti di bilancio, può essere attivato il buono per l'assistente familiare.
2. Il buono per l'assistente familiare è una misura finalizzata a:
 - a) favorire la permanenza al domicilio delle persone non autosufficienti;
 - b) aumentare il numero dei soggetti assistiti a domicilio;
 - c) ampliare la flessibilità dei sistemi d'offerta;
 - d) garantire un'attenzione maggiore ai bisogni ed alle preferenze individuali tramite un contributo economico finalizzato al sostenimento dei costi per il personale di assistenza familiare regolarmente assunto.
3. Possono presentare domanda del buono per l'assistente familiare, a seguito della pubblicazione di apposito bando, coloro che:
 - a) hanno compiuto i 65 anni di età; si può derogare a tale limite di età solo in particolari e motivate situazioni giustificate dal servizio sociale (malattie progressive altamente invalidanti, malattie terminali, progetti di vita autonoma indipendente...);
 - b) hanno invalidità civile certificata da apposita commissione pari o superiore al 100%;
 - c) presentano ISEE pari o inferiore a quello fissato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale e approvato con apposito atto dal Comune. In sede di prima applicazione tale importo è fissato a € 23.323, pari a 4 volte l'assegno sociale arrotondato;
 - d) hanno un regolare contratto con una o più assistenti familiari stipulato per un numero minimo di ore annualmente definite dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale; in sede di prima applicazione viene richiesto un contratto di almeno 24 ore settimanali.
4. Non possono presentare domanda coloro che hanno in godimento o sono stati individuati come beneficiari di buoni erogati da Enti Pubblici o Privati a sostegno della domiciliarità o per l'assistenza familiare.
5. L'ammissione al servizio è subordinato alla presentazione di istanza, su apposito modulo, corredata dalla documentazione richiesta e sottoscritta dall'interessato, da un familiare, da un tutore o amministratore di sostegno, nonché alle disponibilità di bilancio.
6. In riferimento alle persone sole o incapaci a provvedere a sé, la pratica può essere straordinariamente avviata, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 14/87, dal Responsabile del Servizio Sociale, anche su segnalazione di un operatore di altro servizio anche afferente al settore sanitario.
7. In base alle domande presentate verrà stilata una graduatoria.
8. In base alle disponibilità economiche del bilancio destinate alla misura, verranno erogati buoni mensili fino all'esaurimento dei fondi assegnati.
9. I beneficiari resteranno tali fino al permanere dei requisiti che hanno dato

diritto all'erogazione.

10. Annualmente verrà verificato il permanere dei requisiti, qualora il bando abbia validità su più annualità.

11. La graduatoria verrà stilata in base a parametri di valutazione fissati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale e che in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, corrispondono ai seguenti:

Condizione economica:

Fascia ISEE		Punti
Da €	A €	
0	5.831	40
5.832	8.329	35
8.330	10.828	30
10.829	13.327	25
13.328	15.826	20
15.827	18.325	15
18.326	20.824	10
20.825	23.323	5

N. ore di assistenza:

N. ore di contratto	Punti
54 o più ore settimanali	45
Da 40 a 53 ore settimanali	35
Da 24 a 39 ore settimanali	25

Presenza o assenza di rete familiare:

L'interessato vive da solo e non ha rete familiare, o vive con parenti non in grado di prendersene cura per condizione di autosufficienza e non ha altri familiari di riferimento (fino al secondo grado)	10
---	----

Condizione di grave non autosufficienza:

L'interessato presenta diritto all'indennità di accompagnamento	5
---	---

12. A parità di punteggio dà diritto di priorità l'ISEE più basso.

13. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale determina il valore massimo dei contributi erogabili, facendo riferimento ad eventuali provvedimenti regionali in materia. In sede di prima applicazione per l'anno 2016 l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale adotta i seguenti importi:

Monte ore badante	ISEE da € 0 a € 5.831	ISEE da € 5.832 a € 11.662	ISEE da € 11.663 a € 17.492	ISEE da € 17.493 a € 23.323
54 ore settimanali	800	720	640	560
Da 40 a 53 ore settimanali	720	640	560	480
Da 24 a 39 ore settimanali	640	560	480	400

41. Buoni a favore del care giver

1. Si intende per care giver il soggetto, afferente alla rete familiare o amicale della persona non autosufficiente, che si fa carico di quest'ultima, prendendosi cura di lei e assistendola nelle sue necessità.

2. In caso di fondi stanziati a livello nazionale, o regionale, o di eventuali appositi specifici stanziamenti di bilancio, può essere attivato il buono a favore del care giver.

3. Il buono a favore del care giver è una misura finalizzata a:

- favorire la permanenza al domicilio delle persone non autosufficienti;
- sostenere i carichi di cura della rete familiare;
- ampliare la flessibilità dei sistemi d'offerta;
- garantire un'attenzione maggiore ai bisogni ed alle preferenze individuali.

4. Possono presentare domanda del buono in qualità di care giver, a seguito della pubblicazione di apposito bando, coloro che:

- hanno un parente o affine entro il secondo grado con invalidità civile, certificata da apposita commissione, pari o superiore al 100%, residente nel Comune di Lissone;
- presentano ISEE della persona assistita non superiore ai massimali fissati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale; in sede di prima applicazione non deve essere superiore a € 11.662, pari a 2

- volte l'assegno sociale arrotondato;
- c) risultano occupati in attività lavorativa per un massimo di ore determinato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale e recepito da ogni Amministrazione Comunale; in sede di prima applicazione il care giver non deve essere occupato in un'attività lavorativa per più di 24 h settimanali;
 - d) vivono in un raggio di chilometri di distanza dall'assistito fissato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale e recepito da ogni Amministrazione Comunale; in sede di prima applicazione, il care giver deve risiedere ad un massimo di 25 km di distanza dall'assistito.

5. Non possono presentare domanda coloro che godono o sono stati individuati come beneficiari di buoni erogati da Enti Pubblici o Privati a sostegno della domiciliarità, o per l'assistenza familiare, o i cui assistiti frequentano strutture diurne a tempo pieno con retta a totale o parziale carico dell'Ente Pubblico.

6. L'ammissione al servizio è subordinata alla presentazione di un'istanza, su apposito modulo, sottoscritta dal care giver e dalla persona assistita o da un suo familiare, da un tutore o amministratore di sostegno, nonché subordinata alle disponibilità di bilancio.

7. La graduatoria verrà stilata in base a parametri di valutazione fissati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale e approvata da ogni Amministrazione Comunale. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, vengono fissati i seguenti parametri:

Condizione economica dell'assistito:

Fascia ISEE		Punti
Da €	A €	
0	5.831	40
5.832	7.288	35
7.289	8.746	30
8.747	10.204	25
10.205	11.662	20

N. ore lavorative del care giver:

N. ore di contratto	Punti
0 ore settimanali	45
Da 1 a 12 ore settimanali	35
Da 13 a 18 ore settimanali	25
Da 19 a 24 ore settimanali	15

Condizione di grave non autosufficienza:

L'invalido assistito presenta diritto all'indennità di accompagnamento	15
--	----

Precedente godimento del contributo:

Il care giver ha già beneficiato del contributo nella precedente graduatoria	- 5
--	-----

8. A parità di punteggio dà diritto di priorità l'ISEE più basso.

9. In base alle disponibilità economiche del bilancio destinate alla misura, verranno erogati buoni mensili commisurati a specifici progetti assistenziali, definiti col servizio sociale e, comunque, non superiori al valore fissato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale.

L'Assemblea dei Sindaci determina il valore massimo dei contributi erogabili facendo riferimento ad eventuali provvedimenti regionali in materia. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, i valori massimi del buono mensile destinato al care giver sono fissati come da tabella sottostante:

Monte ore lavorativo settimanale dichiarato dal care giver	ISEE beneficiario da € 0 a € 5.831	ISEE beneficiario da € 5.832 a € 7.774	ISEE beneficiario da € 7.775 a € 9.718	ISEE beneficiario da € 9.719 a € 11.662
0 ore settimanali	800	690	580	470
Da 1 a 12 ore settimanali	690	580	470	360
Da 13 a 24 ore settimanali	580	470	360	250

42. Buono a sostegno delle famiglie con figli in fascia di età 0/3 anni

1. In caso di fondi stanziati a livello nazionale, o regionale, o di eventuali appositi specifici stanziamenti di bilancio, può essere attivato il buono a sostegno delle famiglie con figli di età 0/3.

2. Il Comune di Lissone promuove e sostiene l'intervento educativo della famiglia nella cura dei figli anche tramite la corresponsione di buoni destinati a famiglie con minori di età compresa tra gli 0 ed i 3 anni, finalizzati a facilitare la conciliazione delle responsabilità familiari e di lavoro, a prevenire la vulnerabilità economica, all'abbattimento dei costi per le strutture diurne per minori tra 0 e 3 anni.

3. Per perseguire le finalità di cui al punto 2 del presente articolo, il Comune di Lissone prevede l'erogazione di buoni natalità alle famiglie residenti con figli minori di età compresa tra gli 0 e i 3 anni, finalizzati ad abbattere i costi in caso di ricorso ad asili nidi privati, con le seguenti modalità:

- a) soglia massima di ISEE per l'accesso al beneficio pari a € 23.323,00 (4 volte l'assegno sociale arrotondato);
- b) corresponsione di buoni mensili di importi pari alla differenza tra la retta dell'asilo nido privato e quella del nido comunale, quest'ultima stabilita in rapporto alle seguenti fasce ISEE:

ISEE da € a €	Tariffa mensile Asilo Nido comunale
0 - 3.000	€ 119,00
3.001 - 7.000	€ 250,00
7.001 - 11.000	€ 294,00
11.001 - 15.000	€ 350,00
Oltre 15.000	€ 391,00

4. Fatti salvi gli ulteriori benefici successivamente disposti da specifiche normative regionali (DGR).

43. Contributi per affidamento familiare

1. Il Comune, allo scopo di garantire le condizioni che favoriscono lo sviluppo psico-fisico del minore, qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità temporanea di svolgere i propri compiti educativi, promuove l'affido familiare e ne riconosce il valore.

2. Al fine di sostenere la famiglia affidataria nei maggiori oneri di cura e nelle maggiori spese che devono essere sostenute a causa dell'affido stesso, viene riconosciuto un contributo economico mensile.

3. Il contributo è attribuito in maniera forfettaria, a prescindere dalla situazione economica della famiglia affidataria, ed è diversificato a seconda che si attivi:
- un affidamento consensuale o giudiziale a parenti;
 - un affidamento consensuale o giudiziale eterofamiliare.
4. I contributi per gli affidi a tempo parziale saranno riparametrati:
- in ragione del singolo giorno per affidi parziali che si svolgono per alcuni giorni alla settimana;
 - in maniera forfettaria per affidi diurni continuativi.
5. I contributi per minori con particolari problematiche socio-sanitarie o educative saranno maggiorati.
6. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale definisce annualmente gli importi per i contributi all'affido, di cui ai punti precedenti; Amministrazione Comunale approva tali importi con apposito atto. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, vengono definite le seguenti contribuzioni:

Tipologia di affido		Minori	Minori con particolari problematiche
		contributo	contributo
Tempo pieno mensile	eterofamiliare	€ 500	€ 685
	parenti	€ 440	€ 685
Diurno continuativo mensile	eterofamiliare	€ 260	€ 345
	parenti	€ 220	€ 345
Diurno al giorno	eterofamiliare	€ 17	€ 23
	parenti	€ 15	€ 23

7. I servizi sociali possono prevedere ulteriori rimborsi alle famiglie affidatarie per gli oneri sostenuti per necessità particolari (ad es. spese per cure odontoiatriche...).
8. Agli effetti della contribuzione dei servizi comunali, i minori in affido presso famiglie residenti nel Comune, si considerano in tutto equiparati ai minori residenti.

PARTE SETTIMA - INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA

44. Tipologie di intervento

1. Il Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, assicura le seguenti forme di assistenza socio-abitativa:

- a) assegnazione alloggiativa di alloggi di edilizia residenziale pubblica a seguito di regolare bando, secondo la normativa regionale;
- b) assegnazione alloggiativa, in deroga, di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a seguito di segnalazione del servizio sociale, secondo la normativa regionale;
- c) interventi economici a sostegno dell'affitto, finalizzati a contribuire alla copertura del canone di locazione, a seguito di regolare bando secondo la normativa regionale;
- d) interventi di sostegno economico temporaneo per il mantenimento o l'apertura di un nuovo contratto d'affitto, secondo gli eventuali specifici stanziamenti del bilancio comunale;
- e) interventi per l'emergenza abitativa attraverso accoglienza temporanea presso strutture pubbliche e private a favore dei nuclei familiari per i quali sia stato eseguito uno sfratto e che si trovino nell'impossibilità di reperire autonomamente altre soluzioni abitative temporanee attraverso la rete parentale o amicale;
- f) assistenza alloggiativa con supporto socio-educativo contestualmente alla realizzazione di percorsi personalizzati di sostegno all'autonomia personale e alle responsabilità familiari.

2. Gli interventi di cui ai punti a), b) e c) sono normati dalla Regione ed attivati dal competente ufficio comunale, il quale è referente anche delle ulteriori misure, dovessero essere attivate dalla Regione stessa.

3. L'erogazione degli interventi di cui ai punti d), e) e f) è vincolata all'adesione ad un progetto sociale, finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

4. Il Comune può, esso stesso, in maniera singola o associata, promuovere ulteriori interventi a contrasto dell'emergenza abitativa che saranno normati con appositi atti.

45. Fondo anticrisi destinato al mantenimento dell'abitazione principale

1. In caso di fondi stanziati a livello nazionale, o regionale, o di eventuali appositi specifici stanziamenti di bilancio, può essere attivato il fondo anticrisi destinato al mantenimento dell'abitazione principale.

2. Gli interventi economici temporanei per il mantenimento dell'abitazione principale sono destinati a consentire il superamento del periodo di crisi economica familiare, al fine di non far precipitare il nucleo in spirali di maggiore

vulnerabilità.

3. I requisiti dell'accesso sono definiti annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, sono definiti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda:

- a) avere ISEE non superiore a € 17.492, pari a 3 volte l'assegno sociale arrotondato;
- b) non essere destinatari di sfratto (intimazione o esecuzione);
- c) essere in possesso o comunque garantire (tramite impegno di un garante) un reddito minimo disponibile pari almeno al 50% del costo dell'affitto o del mutuo;
- d) essere famiglia monoreddito o famiglia ove un percettore di reddito ha perso il posto di lavoro nel triennio precedente la domanda;
- e) aver definito un progetto personalizzato coi servizi sociali, da dove emergano le condizioni per un'autonomizzazione reddituale in tempi medio brevi.

4. Il contributo massimo erogabile da parte del Comune è fissato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale; in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, è fissato nel 50% del canone di affitto o mutuo, con un massimale comunque non superiore a € 340 mensili per un massimo di 6 mesi.

5. I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse allocate su apposito stanziamento di bilancio; potranno essere erogati anche direttamente al proprietario di casa, o alla banca, o finanziaria erogante il mutuo.

46. Fondo anticrisi per l'apertura di un nuovo contratto d'affitto

1. In caso di fondi stanziati a livello nazionale, o regionale, o di eventuali appositi specifici stanziamenti di bilancio, può essere attivato il fondo anticrisi per l'apertura di un nuovo contratto d'affitto.

2. Gli interventi economici temporanei per l'apertura di un nuovo contratto d'affitto sono destinati a consentire il superamento del momento di sfratto esecutivo, al fine di non far precipitare il nucleo in spirali di maggiore vulnerabilità.

3. I requisiti di accesso sono definiti annualmente dall'Amministrazione Comunale e in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, sono i seguenti:

- a) avere ISEE non superiore a € 11.662, pari a 2 volte l'assegno sociale arrotondato;
- b) essere destinatari di sfratto (intimazione o esecuzione);
- c) trovarsi nell'impossibilità di reperire autonomamente altre soluzioni abitative temporanee, anche attraverso l'attivazione della rete parentale;
- d) aver definito un progetto personalizzato coi servizi sociali, da dove emergano le condizioni per un'autonomizzazione reddituale in tempi medio

brevi.

4. I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse allocate su apposito impegno di bilancio; potranno essere erogati anche direttamente al proprietario di casa.

47. Interventi per l'emergenza abitativa attraverso accoglienza temporanea presso strutture

1. Sono destinatari degli interventi di assistenza abitativa attraverso accoglienza temporanea presso strutture pubbliche o private:

- a) i nuclei familiari residenti nel Comune con figli minori;
- b) i nuclei familiari residenti nel Comune con uno o più componenti con disabilità superiore al 75%;
- c) i nuclei familiari residenti nel Comune con uno o più componenti ultra 75enni

che si trovino in una situazione di emergenza abitativa a seguito di:

- a) sfratto immediatamente esecutivo;
- b) ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico-abitativa accertata;
- c) altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio;
- d) disagio abitativo attestato dal competente servizio, per accertata esistenza di improcrastinabile necessità di tutela della salute psico-fisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e/o non autosufficienti prive di reti familiari e parentali, di persone vittime di violenza

e che presentino le seguenti condizioni, ridefinite annualmente dall'Amministrazione Comunale e fissate in sede di prima applicazione, per l'anno 2016 in:

- a) avere totale assenza di reddito, o comunque ISEE non superiore a € 5.831 pari all'assegno sociale;
- b) non avere rete familiare, parentale, o amicale in grado di fornire ospitalità;
- c) aver definito un progetto personalizzato con il servizio sociale comunale, da dove emergano le condizioni per una autonomizzazione reddituale in tempi medio brevi.

2. Sono esclusi dagli interventi coloro i quali occupino senza titolo ovvero siano stati destinatari di provvedimento di rilascio adottato dal Comune per occupazione senza titolo di alloggi ed immobili di proprietà pubblica negli ultimi cinque anni.

3. Il periodo massimo per cui è concesso l'intervento è pari a 3 mesi, prorogabili per gravi e motivate circostanze a 6 mesi.

4. Il Comune definirà le risorse da allocare e le modalità di compartecipazione in base al progetto individualizzato.

5. Il contributo massimo erogabile per l'accoglienza temporanea presso strutture pubbliche o private è fissato annualmente dalla Giunta Comunale

48. *Interventi di assistenza alloggiativa con supporto socio-educativo*

1. Sono destinatari degli interventi di assistenza abitativa attraverso accoglienza temporanea presso strutture pubbliche o private:

- a) le sole madri, o il genitore di riferimento, con figli minori;
- b) le persone con disabilità superiore al 75% e il loro genitore di riferimento, se minorenni;
- c) gli anziani ultra 75enni

che si trovino in una situazione di emergenza abitativa a seguito di:

- a) sfratto immediatamente esecutivo;
- b) ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico-abitativa accertata;
- c) altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio;
- d) disagio abitativo attestato dal competente servizio, per accertata esistenza di improcrastinabile necessità di tutela della salute psico-fisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e/o non autosufficienti prive di reti familiari e parentali, di persone vittime di violenza

e che presentino le seguenti condizioni ridefinite annualmente dall'Amministrazione Comunale e fissate in sede di prima applicazione, per l'anno 2016:

- a) avere totale assenza di reddito, o comunque ISEE non superiore a € 5.831 pari all'assegno sociale;
- b) non avere rete familiare, parentale, o amicale in grado di fornire ospitalità;
- c) aver definito un progetto personalizzato coi servizi sociali, da dove emergano le condizioni per un'autonomizzazione reddituale in tempi medio brevi.

2. Il periodo massimo per cui è concesso l'intervento è connesso al progetto definito con il servizio sociale comunale.

3. La non fattiva collaborazione nel percorso di autonomizzazione in presenza di figli minori potrà essere oggetto di più approfondite indagini sulle competenze genitoriali complessive.

4. Il Comune definirà le modalità di compartecipazione in base al progetto individualizzato.

PARTE OTTAVA - INTERVENTI PREVALENTEMENTE RIVOLTI A FAMIGLIA E MINORI

49. Centri Ricreativi Diurni Estivi

1. Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori cui viene offerta la possibilità di trascorrere il periodo estivo, partecipando a laboratori di attività espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni e feste.

2. Il Comune annualmente determina il costo per la fruizione del servizio per le famiglie residenti e per le famiglie fuori territorio ed eventuali esenzioni/agevolazioni.

50. Servizio di assistenza domiciliare educativa

1. L'assistenza domiciliare educativa si connota come un complesso di interventi volti a mantenere a domicilio e a sostenere il minore che manifesti elementi di possibile rischio, o pregiudizio, e che appartenga a nuclei familiari in situazione di disagio e/o a rischio di emarginazione.

2. Il servizio può svolgersi in maniera singola o di piccolo gruppo; può svolgersi sia all'interno dell'ambito familiare, identificato quale luogo privilegiato di crescita, sia nei luoghi abitualmente frequentati dai soggetti destinatari degli interventi e si avvale di personale educativo qualificato.

3. Finalità del servizio è il sostegno, o il recupero, del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio-educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- b) favorire l'instaurarsi di un rapporto funzionale tra tutti i componenti del nucleo, supportando i genitori ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- c) favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo familiare;
- d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi, che permettano un'identificazione positiva;
- e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

4. Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo, per questi ultimi, la richiesta di recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, tempestivamente informato dell'attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.

5. L'accesso alle prestazioni prevede la sussistenza di almeno una tra le

seguenti condizioni:

- a) situazioni con procedimento civile, amministrativo, o penale aperto presso la competente Autorità Giudiziaria;
- b) minori in situazione di disagio psico-socio-emotivo;
- c) nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale e di fragilità delle funzioni genitoriali, tale da implicare per il minore un rischio evolutivo.

6. L'accesso al servizio avviene previa definizione di un progetto d'intervento condiviso con la famiglia.

7. Le prestazioni in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, sono gratuite.

51. Centri Diurni Minori

1. Il centro diurno per minori è un servizio educativo che attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione.

2. Il servizio è finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendo le sue autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.

3. Destinatari del servizio sono minori che presentano uno stato di bisogno, determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti e dall'esistenza di circostanze che comportino situazioni a rischio di emarginazione e disadattamento per i minori.

4. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, non è prevista compartecipazione a carico della famiglia naturale.

52. Il servizio di sostegno alla maternità

1. Il servizio di sostegno alla maternità (denominato "Ho cura di te") è gestito in maniera associata, è regolato da apposita convenzione e nasce dalla collaborazione tra i Comuni, l'Agenzia Tutela della Salute, le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali ed il privato sociale del territorio.

2. Il servizio prevede l'integrazione di interventi rivolti a donne in gravidanza e madri con bambini in età 0-1, definiti in specifici progetti individualizzati ed a carico dei diversi attori territoriali, finalizzati alla prevenzione di situazioni di pregiudizio, per il benessere del minore e della madre.

3. Gli obiettivi specifici che il servizio intende perseguire possono essere così sintetizzati:

- a) accompagnare la relazione mamma/bambino, favorendo l'attaccamento e sostenendo l'inserimento del padre, qualora sia presente, nella relazione;

- b) sostenere la donna nell'affrontare le nuove problematiche quotidiane connesse alla maternità;
- c) accompagnare la donna ad un corretto accesso ai servizi socio-sanitari e ad una fruizione completa e consapevole delle risorse di sostegno e socializzazione presenti sul territorio;
- d) aiutare la donna, o la coppia genitoriale, laddove sia presente, a scoprire ed attivare le risorse latenti, al fine di promuovere una crescita psicologica e intellettuale armonica del minore, sostenerli nell'azione di recupero delle proprie capacità educative e di accudimento, promuovere l'autonomia e la responsabilità nello svolgere tali funzioni, favorendo un'integrazione funzionale e positiva con le realtà territoriali;
- e) sostenere le madri in situazione di depressione post partum;
- f) prevenire l'insorgere di situazioni di disagio psichico del minore e della madre e episodi di maltrattamento che comportino interventi di allontanamento successivi.

4. Il servizio, in ragione della sua finalità preventiva, prevede una stretta collaborazione, a livello territoriale, tra soggetti che si occupano di maternità e prima infanzia, in grado di rilevare precocemente le situazioni di fragilità e disagio descritte, attivare gli interventi integrati, monitorarne lo svolgimento, valutarne gli esiti.

5. Il servizio si rivolge a madri e minori residenti, o dimoranti nel territorio del Comune, salvo, per questi ultimi, il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.

6. L'accesso al servizio avviene su segnalazione del servizio sociale comunale o di soggetti esterni qualificati, previa definizione di un progetto di intervento condiviso con i beneficiari; le prestazioni in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, sono gratuite.

7. Le prestazioni richieste per minori residenti in Comuni non aderenti alla Convenzione di cui al punto 1 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune capofila del servizio associato, fermo restando la salvaguardia degli interventi destinati ai minori dei Comuni convenzionati.

8. Le prestazioni di cui al punto precedente vengono fatturate ai richiedenti in ragione del costo orario degli operatori coinvolti e degli oneri riflessi sostenuti per il servizio stesso.

53. Il servizio di sostegno alla genitorialità nella fase di separazione

1. Il servizio di sostegno alla genitorialità nella fase di separazione (denominato "Ancora Genitori") è gestito in maniera associata ed è regolato da apposita convenzione.

2. Il servizio si propone come riferimento per le famiglie coinvolte nel percorso di riorganizzazione dei legami, della quotidianità, della vita, che l'esperienza

della separazione coniugale comporta; mira a valorizzare e sostenere le relazioni e le comunicazioni tra genitori e figli, facilitando la ricerca di:

- a) modalità di rapporto efficaci;
- b) soluzioni adeguate per gestire il conflitto;
- c) risposte più adatte alla specifica situazione di separazione con figli.

3. Al servizio si può accedere spontaneamente, o su invio dei servizi sociali comunali.

4. Il servizio è rivolto a:

- a) genitori residenti in uno dei Comuni dell'Ambito territoriale di Carate Brianza che hanno la necessità di orientarsi nella gestione dell'evento separativo e in difficoltà nella relazione con l'«ex», con i figli, con il nuovo compagno;
- b) nonni, parenti, nuovi partner, amici coinvolti nelle situazioni di separazione conflittuale, residenti in uno dei Comuni dell'Ambito territoriale di Carate Brianza, e con necessità di comprendere come giocare il proprio ruolo nelle relazioni;
- c) operatori che si occupano di famiglia, genitori, figli (equipe minori, sportelli scolastici, insegnanti, pediatri, avvocati,...) che operino in uno dei Comuni dell'Ambito di Carate Brianza, interessati al confronto/collaborazione per meglio indirizzare i propri interventi nelle situazioni in cui avviene o è avvenuta una separazione.

5. Il servizio offre:

- a) colloqui informativi e di prima accoglienza;
- b) counselling;
- c) sostegno psicologico;
- d) mediazione familiare;
- e) gruppi di auto-mutuo aiuto e/o di confronto sulla genitorialità in separazione;
- f) consulenza legale in diritto di famiglia.

6. La contribuzione degli utenti alle prestazioni è fissata annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale; in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, tutte le prestazioni sono gratuite.

7. Le prestazioni richieste per minori residenti in Comuni non aderenti alla Convenzione di cui al punto 1 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune capofila del servizio associato, fermo restando la salvaguardia degli interventi destinati ai minori dei Comuni convenzionati.

8. Le prestazioni di cui al punto precedente vengono fatturate ai richiedenti in ragione del costo orario degli operatori coinvolti e degli oneri riflessi sostenuti per il servizio stesso.

54. Il servizio Tutela Minori

1. Il servizio Tutela Minori è un'articolazione specialistica del servizio di

assistenza sociale professionale offerto dal Comune di Lissone.

2. Il servizio interviene, di norma, nelle situazioni in cui vi sia un mandato o un decreto del Tribunale per i Minorenni, o della relativa Procura della Repubblica, o altro intervento disposto dall'Autorità Giudiziaria, ed esplicitamente finalizzato alla protezione e tutela del minore, nonché nelle situazioni di rischio e pregiudizio nella cura, protezione e tutela dei minori.

3. Gli obiettivi del servizio sono:

- a) Rilevazione: individuazione dei segnali di malessere dei minori ed i rischi per la loro crescita, connessi alle condotte pregiudizievoli degli adulti, distinguendo il rischio dal danno subito dagli stessi. Prima individuazione delle capacità protettive immediatamente disponibili in ambito familiare.
- b) Protezione: intervento volto ad arrestare il comportamento maltrattante/abusante, modulato in relazione alla gravità dello stesso. Diversi tipi di maltrattamento richiedono diversi tipi di protezione. Nei casi più gravi, laddove le figure naturalmente preposte alla protezione ed alla cura non adempiano alle loro funzioni, si configura come intervento di natura anche giuridica, realizzato a favore dei minori.
- c) Valutazione: percorso teso a valutare il quadro complessivo della situazione traumatica nei suoi aspetti individuali e relazionali, il grado di assunzione di responsabilità da parte degli adulti coinvolti, e le risorse protettive disponibili sui tempi medio/lunghi nel contesto degli adulti di riferimento per il minore. Tale intervento si differenzia da un lavoro peritale, in quanto si configura anche come diagnosi dinamica e consiste nella valutazione della risposta agli input di cambiamento, necessaria alla formulazione di un parere prognostico. Prevede inoltre la possibilità di instaurare una successiva relazione terapeutica.
- d) Cura: a seconda degli elementi emersi in sede di valutazione, la cura può prevedere percorsi diversi, ad integrazione e/o sostituzione delle funzioni genitoriali, volti a garantire il benessere psico-fisico del minore e delle sue relazioni familiari.

4. Il servizio tutela minori svolge le seguenti principali attività:

- a) consulenza per la segnalazione al servizio/professionista che abbia in carico il caso, o conosca una situazione a rischio, tenendo anche conto degli obblighi di legge dei Pubblici Ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, collaborando alla decodifica degli indicatori di situazione di pregiudizio, aiutando a valutare se ci siano gli elementi per una segnalazione;
- b) segnalazione delle situazioni di cui si abbia conoscenza diretta all'Autorità Giudiziaria competente;
- c) presa in carico delle situazioni a rischio, segnalate o che abbiano già un mandato dell'Autorità Giudiziaria.

5. Nelle situazioni prese in carico il servizio tutela si avvale di tutti i servizi specialistici, o le progettazioni a carattere associato, che possano coadiuvare il percorso di vita del minore e della sua famiglia d'origine, pur mantenendo

sempre la titolarità finale del progetto, con la finalità di operare affinché possano essere recuperate le abilità genitoriali che consentano al minore di esercitare il proprio diritto a crescere nella propria famiglia.

6. Il servizio tutela minori si avvale di assistenti sociali, psicologi ed educatori.

7. L'accesso alle prestazioni può avvenire in maniera spontanea, o tramite attivazione d'ufficio, è gratuito ed è rivolto a minori e famiglie residenti nel Comune di Lissone, o a servizi/operatori/professionisti che hanno in carico minori e famiglie del Comune di Lissone.

8. Il servizio tutela si rivolge anche a minori non accompagnati dimoranti nel territorio del Comune, esercitando nei loro confronti l'attivazione d'ufficio, salvo per ove possibile il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune o dei Paesi di provenienza.

9. Tutte le prestazioni del servizio di tutela minori in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, sono gratuite.

55. *L'Equipe Territoriale di valutazione Integrata Minori (ETIM)*

1. Nelle situazioni di tutela minorile ove minori e famiglie presentino una situazione di multi problematicità, ed occorra una valutazione pluri-professionale che coinvolga specialisti di più Enti (Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, servizio Dipendenze, Consultori Familiari,...), è istituita l'Equipe Territoriale di Valutazione Integrata Minori (ETIM).

2. L'Equipe ha lo scopo principale di:

- a) realizzare valutazioni psicodiagnostiche a favore di adulti e minori, su richiesta e ad integrazione dell'indagine psicosociale del servizio tutela;
- b) predisporre relazioni tecniche sull'esito del percorso valutativo;
- c) elaborare e realizzare una valutazione e progettazione integrata di interventi sul minore e sul nucleo familiare con l'ATS e l'ASST di Monza e Brianza;
- d) promuovere nei confronti dei servizi competenti, la realizzazione dei trattamenti terapeutici di tipo psicologico e/o sanitario a favore degli adulti e dei minori per i quali è stata svolta la valutazione e la progettazione integrata;
- e) implementare ed utilizzare strumenti di verifica sui progetti ed interventi realizzati.

3. Il coordinamento dell'Equipe Territoriale di Valutazione Integrata Minori è di competenza comunale.

4. Il servizio è gestito in maniera associata ed è regolato da apposita convenzione e da apposito protocollo.

5. Le prestazioni del servizio ETIM rivolte alle famiglie ed ai minori residenti sono gratuite; l'accesso al servizio avviene per tramite dei servizi tutela

comunali, o degli altri servizi componenti l'Equipe.

56. Il Servizio Affidi

1. Allo scopo di garantire le condizioni che favoriscono lo sviluppo psico-fisico del minore, qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità temporanea di svolgere questo compito, i Comuni dell'Ambito territoriale promuovono un servizio a gestione associata specificatamente rivolto alla promozione dell'affido familiare, alla selezione delle famiglie idonee, ed al sostegno delle famiglie affidatarie, in ottemperanza alla legge n. 184/83 e successive modifiche con la legge n. 149/01, nonché alle Leggi Regionali n. 1/86 artt. 80, 81, 82, e n. 34/04.
2. Il servizio a gestione associata (denominato "Tepee") è regolato da apposita convenzione.
3. L'affido familiare si realizza inserendo il minore in un nucleo affidatario eterofamiliare, o parentale, per un periodo di tempo definibile con il progetto elaborato congiuntamente dai Servizi Tutela e Servizio Affidi.
4. L'affido familiare è disposto, per ogni singola situazione, su proposta del Servizio Tutela, convalidata dal Giudice Tutelare, oppure dal Tribunale per i Minorenni.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
6. Il minore in affido ha diritto a:
 - a) essere preparato, informato e ascoltato rispetto al progetto di affido;
 - b) mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine, eventualmente con le specifiche definite dagli organi giudiziari;
 - c) mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi sia controindicazione.
7. La famiglia d'origine ha diritto a:
 - a) essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
 - b) essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
 - c) essere coinvolta in un progetto d'aiuto per superare i problemi che hanno portato all'affido;
 - d) avere un sostegno individuale sulle proprie difficoltà;
 - e) mantenere i rapporti con il proprio figlio.
8. La famiglia d'origine si impegna a:
 - a) aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido;
 - b) rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, come concordato con gli operatori dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;

- c) collaborare con i Servizi Sociali e la famiglia affidataria;
 - d) contribuire alle spese relative alla salute del proprio figlio, nella misura delle proprie disponibilità economiche.
9. La famiglia affidataria ha diritto a:
- a) essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
 - b) essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
 - c) avere un sostegno individuale e di gruppo;
 - d) avere un contributo svincolato dal reddito, a cui si aggiungono le spese straordinarie sostenute, opportunamente valutate come normato al precedente art. 43.
10. La famiglia affidataria si impegna a:
- a) provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del bambino in collaborazione con i Servizi Tutela e tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori;
 - b) mantenere i rapporti tra il minore e la sua famiglia d'origine, nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria e degli accordi presi con il servizio titolare del caso;
 - c) assicurare discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
 - d) collaborare con i servizi e con la famiglia d'origine.
11. Al fine della definizione del miglior progetto di affido:
- a) viene preliminarmente effettuata una valutazione psico-sociale approfondita sul bambino e sulla situazione familiare, utilizzando tutti gli elementi di conoscenza esistenti, forniti anche da altri servizi;
 - b) viene elaborato un progetto mirato, individuando gli obiettivi, la durata prevedibile, il programma d'aiuto alla famiglia d'origine e le caratteristiche della famiglia affidataria ritenute prioritarie per un possibile abbinamento;
 - c) viene formalizzato l'affidamento mediante gli atti amministrativi necessari, previa sottoscrizione di impegno da parte delle famiglie d'origine e affidatarie;
 - d) viene curata la comunicazione tempestiva in riferimento alla situazione, nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente;
 - e) viene monitorato lo svolgimento dell'affido mediante verifiche periodiche con tutti gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie d'origine ed affidataria ed il bambino, predisponendo tutti gli interventi di sostegno necessari al bambino e alla sua famiglia;
 - f) vengono promosse iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento delle persone per favorire una cultura dell'accoglienza, anche in collaborazione con associazioni di volontariato e con realtà del privato sociale;
 - g) vengono selezionate le persone interessate all'affido attraverso un lavoro di informazione, formazione individuale e/o di gruppo riguardo gli aspetti giuridici, sociali, pedagogici e psicologici dell'affidamento;
 - h) vengono sostenute individualmente e in gruppo le famiglie affidatarie prima e durante l'affido;

- i) viene promossa la formazione degli operatori, favorendo l'approfondimento e la rielaborazione delle esperienze in atto e la riflessione della metodologia di lavoro.

12. Le prestazioni del servizio affidi rivolte alle famiglie ed ai minori sono gratuite, l'accesso al servizio affidi avviene direttamente, o per tramite dei servizi sociali comunali.

13. Le prestazioni richieste per minori residenti in Comuni non aderenti alla Convenzione, di cui al punto 2, devono essere preventivamente autorizzate dal Comune capofila del servizio associato, fermo restando la salvaguardia degli interventi destinati ai minori dei Comuni Convenzionati.

14. Le prestazioni di cui al punto precedente vengono fatturate ai richiedenti in ragione del costo orario degli operatori coinvolti e degli oneri riflessi sostenuti per il servizio stesso.

57. Il servizio di valutazione e presa in carico per minori sottoposti a procedimento penale

1. Allo scopo di garantire agli imputati minorenni un procedimento penale che tenga conto della loro personalità, delle esigenze educative e della necessità di non interrompere i processi di crescita già in atto, è istituito il servizio specialistico a gestione associata di valutazione e presa in carico per minori sottoposti a procedimento penale.

2. Il servizio a gestione associata è regolato da apposita convenzione.

3. Il servizio si occupa della valutazione e presa in carico dei ragazzi, nella fascia di età tra i 14 ed i 18 anni, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza, per i quali si è aperto un procedimento penale avanti all'Autorità Giudiziaria del Tribunale per i Minorenni, ossia che siano stati denunciati a piede libero (ragazzi per i quali non siano state disposte misure cautelari).

4. La presa in carico dei soggetti, di cui al punto 3, prosegue oltre il compimento della maggior età e fino all'esito del procedimento penale.

5. Obiettivi del Servizio Penale Minorile sono:

- a) tutelare i diritti dei minori nel processo penale;
- b) favorire la responsabilizzazione e partecipazione degli imputati in tutte le fasi del procedimento;
- c) favorire l'integrazione tra i servizi della Giustizia Minorile (USSM) e i servizi territoriali;
- d) predisporre strumenti per agevolare un'uscita rapida e responsabile del minore dal sistema penale;
- e) prevenire recidive e recuperare i ragazzi a rischio di delinquere.

6. Il servizio svolge la valutazione e la presa in carico della situazione, su invio dei servizi sociali ed a seguito di mandato della Procura della Repubblica presso

il Tribunale per i Minorenni, ed in particolare:

- a) esegue indagini psicosociali;
- b) offre supporto informativo al ragazzo e alla famiglia rispetto a tutte le fasi del procedimento penale;
- c) svolge l'accompagnamento dei ragazzi in udienza;
- d) predispone eventuali progetti di messa alla prova e successiva attivazione e monitoraggio con valutazione d'esito (art. 28 DPR n. 448/88);
- e) promuove il lavoro di rete con le altre istituzioni coinvolte nel progetto di vita del ragazzo (servizio inviante, servizi specialistici, USSM, forze dell'ordine, istituti scolastici, attività lavorative, terzo settore...);
- f) promuove l'attivazione di tirocini lavorativi e di accompagnamento educativo a favore dei ragazzi in carico (in collaborazione con il servizio sociale inviante, che mette a disposizione le eventuali risorse necessarie).

7. L'accesso al servizio avviene su invio dei servizi sociali.

8. I tempi di presa in carico del servizio sono definiti a seconda del carico di lavoro e del monte ore operatore, con possibilità di istituire una lista di attesa delle segnalazioni pervenute, dando priorità ai casi con più di un procedimento penale ed a quelli per i quali è già fissata l'udienza, seguendo per tutte le altre situazioni l'ordine cronologico della segnalazione.

9. Il servizio, in caso non sia possibile svolgere il mandato richiesto dall'Autorità Giudiziaria, informa il Tribunale rispetto alle cause (ad es. non adesione del ragazzo al percorso offerto, ecc.) e in questi casi non effettua l'accompagnamento in udienza.

10. Le prestazioni del servizio rivolte alle famiglie ed ai minori residenti nel territorio sono gratuite.

11. Le prestazioni richieste per minori residenti in Comuni non aderenti alla Convenzione, di cui al punto 2, devono essere preventivamente autorizzate dal Comune capofila del servizio associato, fermo restando la salvaguardia degli interventi destinati ai minori dei Comuni Convenzionati.

12. Le prestazioni di cui al punto precedente vengono fatturate ai richiedenti in ragione del costo orario degli operatori coinvolti e degli oneri riflessi sostenuti per il servizio stesso.

58. Il servizio di sostegno al minore sottoposto a provvedimento giudiziario civile o amministrativo ed alla sua famiglia d'origine

1. Allo scopo di promuovere percorsi volti a rimuovere le cause del disagio e dell'inadeguatezza della famiglia d'origine, in tutti quei casi dove la stessa è stata sottoposta dall'Autorità Giudiziaria ad una limitazione della potestà genitoriale, a tutela del minore e del suo diritto a crescere ed essere educato nella propria famiglia, l'Ambito territoriale promuove un servizio a gestione

associata specificatamente rivolto al sostegno del minore e della sua famiglia d'origine.

2. Il servizio a gestione associata è regolato da apposita convenzione.
3. Il servizio offre percorsi di sostegno psicologico singolo o di gruppo, percorsi di terapia familiare, sostegno psico-pedagogico, o quanto possa essere ritenuto utile per sostenere il minore, promuovere il cambiamento e rimuovere le situazioni di inidoneità genitoriale.
4. Le prestazioni del servizio rivolte alle famiglie ed ai minori sono gratuite; l'accesso al servizio avviene per tramite dei servizi sociali comunali.
5. Le prestazioni richieste per minori residenti in Comuni non aderenti alla Convenzione, di cui al punto 2, devono essere preventivamente autorizzate dal Comune capofila del servizio associato, fermo restando la salvaguardia degli interventi destinati ai minori dei Comuni Convenzionati.
6. Le prestazioni svolte per altri territori vengono fatturate ai richiedenti in ragione del costo orario degli operatori coinvolti e degli oneri riflessi sostenuti per il servizio stesso.

59. *Il servizio per gli incontri protetti*

1. Allo scopo di:
 - a) garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
 - b) garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
 - c) contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori,è istituito un servizio a gestione associata per gli incontri protetti (denominato Spazio Neutro - Un nuovo Giardino).
2. Il servizio a gestione associata è regolato da apposita convenzione.
3. Sono definiti "protetti" gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno "spazio neutro", cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistano i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori-genitori.
4. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori, e/o parenti, a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altri situazioni di grave e profonda crisi familiare.
5. Le attività previste sono rivolte a sistemi familiari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali e/o altri parenti,

ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure parentali citate.

6. Costituisce prerequisito necessario per l'accesso al servizio la presenza di un provvedimento definitivo inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori sociali incaricati per attività socioeducative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

7. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale determina annualmente il costo forfettario del singolo incontro in base agli oneri complessivi sostenuti per il servizio.

8. Qualora il servizio venga usufruito da servizi di altri territori verrà applicato al Comune o Ente richiedente il costo forfettario stabilito dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale.

9. Qualora il servizio venga usufruito da un genitore o un parente residente in Comuni fuori Ambito, la partecipazione al costo del Comune fuori Ambito è stabilita ai sensi della L.R. 3 del 2008 e della L.R. 34 del 2004.

10. L'eventuale rivalsa verso l'utenza è effettuata dal Comune fuori Ambito secondo i propri regolamenti.

11. Le prestazioni richieste per minori residenti in Comuni non aderenti alla Convenzione, di cui al punto 2, devono essere preliminarmente autorizzate dal Comune capofila del servizio associato, fermo restando la salvaguardia degli interventi destinati ai minori dei Comuni Convenzionati.

12. Le prestazioni di cui al punto precedente vengono fatturate ai richiedenti in ragione del costo orario degli operatori coinvolti e degli oneri riflessi sostenuti per il servizio stesso.

60. *L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali*

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell'identità culturale del minore, e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti, ove possibile, interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semiresidenziali.

3. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali è

garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

4. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:
 - a) garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
 - b) recuperare le competenze della famiglia d'origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine, o in altro contesto familiare;
 - c) laddove non fosse possibile recuperare le competenze della famiglia d'origine, favorire ed accompagnare il minore in eventuali percorsi di conoscenza ed inserimento in famiglie affidatarie, o adottive, o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

5. I destinatari degli interventi sono i minori:
 - a) vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
 - b) con gravi carenze socio-culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza, o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
 - c) orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
 - d) minori per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

6. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia d'origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

7. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età.

8. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età.

9. Nel caso di cui al punto 8, la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'Ente o degli Enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

10. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio una di queste situazioni:

- a) acquisire il consenso dei genitori, o di chi esercita la potestà genitoriale;
- b) disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- c) disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.

11. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:

- a) garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- b) individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi e clinici in rapporto ad ogni singola situazione, tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- c) garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia, o in altro contesto familiare e sociale;
- d) mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- e) garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- f) prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- g) favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine, o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

12. L'inserimento in comunità del minore in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, non prevede oneri a carico della famiglia naturale.

PARTE NONA - INTERVENTI PREVALENTEMENTE RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITA' E ALLE PERSONE ANZIANE

61. Servizio di Assistenza domiciliare

1. Il S.A.D. (Servizio di assistenza domiciliare) si configura, di norma, come un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate al domicilio da personale qualificato, al fine di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita, garantendo sostegno a chi è in difficoltà o non autosufficiente, promuovendo l'autonomia degli utenti, evitando l'isolamento e il ricorso a ricoveri in strutture residenziali.

2. Il S.A.D sostiene le famiglie nell'utilizzare le risorse, pubbliche e private, formali e informali, presenti sul territorio, attraverso azioni informative e di orientamento finalizzate a promuovere il benessere psico-fisico dell'utente.

3. Il S.A.D. si integra e collabora con la rete dei servizi pubblici e privati, finalizzati a sostenere la vita al domicilio degli assistiti non autosufficienti.

4. L'attività del S.A.D si esplica in un'assistenza diretta e indiretta, all'interno di un Progetto di Assistenza Individualizzato (P.A.I.), nei confronti di un'utenza particolarmente complessa o con mezzi insufficienti, erogando le seguenti prestazioni:

- a) prestazioni di assistenza e cura della persona di tipo igienico/sanitario di semplice esecuzione (igiene personale, totale e parziale, aiuto nella vestizione, preparazione e ausilio nell'assunzione dei pasti, frizioni e massaggi di semplice esecuzione, rilievo della temperatura e controllo per una corretta assunzione delle terapie farmacologiche con esclusione di prestazioni infermieristiche);
- b) interventi di mobilitazione dell'utente;
- c) prestazioni di igiene e cura dell'ambiente domestico, anche mediante l'utilizzo di elettrodomestici, in particolari situazioni di indigenza, o su valutazione dell'assistente sociale;
- d) prestazioni complementari anche di tipo relazionale-aggregativo (attività di accompagnamento e trasporto esterno, disbrigo di pratiche e commissioni di vario tipo, attività di socializzazione, consegna del pasto,...).

5. Il servizio di assistenza domiciliare garantisce inoltre, il sostegno e l'orientamento nei confronti del care giver e dei relativi familiari, l'affiancamento e il tutoraggio del lavoro privato di cura, nonché il monitoraggio degli interventi e delle prestazioni erogate.

6. Tale azione si esplica anche mediante momenti di incontro, verifica e monitoraggio periodico tra le diverse figure professionali coinvolte (assistenti sociali, ausiliarie socio-assistenziali, ecc.), e possono altresì essere allargate ad altre figure professionali afferenti a servizi pubblici e privati diversi (medici di medicina generale, pediatri di famiglia, infermiere professionale, geriatra,

personale ospedaliero, operatori ATS e ASST, ecc.), che trovano momento principale d'integrazione attraverso la valutazione multidisciplinare integrata con l'Agenzia Tutela della Salute (ATS).

7. Il servizio potrà essere reso in maniera diretta mediante l'impiego di personale dipendente dal Comune, oppure in appalto a enti privati, o mediante erogazione di voucher socio-assistenziali.

8. Per le prestazioni complementari, di cui al precedente comma 4 lett. d), è possibile anche avvalersi di volontari del servizio civile, o afferenti a associazioni diverse del territorio.

9. I destinatari del S.A.D. sono: anziani, persone con disabilità fisiche e psichiche, minori, soggetti con carico assistenziale complessi (quali pazienti affetti da AIDS, malati terminali, ecc.) e soggetti a rischio di emarginazione sociale residenti nel Comune.

10. In casi eccezionali, previa verifica della disponibilità di risorse e per periodi definiti, tale servizio potrà essere erogato anche ad utenti domiciliati presso familiari residenti nel Comune.

11. L'ammissione al servizio è subordinata alla presentazione di una istanza, su apposito modulo, sottoscritta dall'interessato, da un familiare, da un tutore o amministratore di sostegno, nonché alle disponibilità di personale e di bilancio.

12. In riferimento alle persone sole o incapaci a provvedere, il procedimento può essere straordinariamente avviato, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 14/87, dall'assistente sociale, o da operatore di altro servizio anche afferente al settore sanitario.

13. Successivamente alla formalizzazione della richiesta, la situazione verrà verificata al domicilio dall'assistente sociale del Comune di residenza al fine di predisporre, in accordo con l'interessato (laddove possibile) e/o la persona e/o gli operatori di riferimento, la tipologia e i tempi dell'intervento più adeguati al bisogno, ovvero il Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.).

14. I tempi di presa in carico vengono definiti in base all'assetto operativo del servizio e alla valutazione delle seguenti priorità di accesso:

- a) grado di autonomia e autosufficienza; suddiviso in tre fasce (autosufficiente, parzialmente autosufficiente e non autosufficiente); definito in base a specifica scala annualmente definita dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale; in sede di prima applicazione si farà riferimento alla scala di IADL;
- b) presenza di una rete familiare (persona sola, familiari lontani, familiari vicini, familiari conviventi);
- c) presenza di personale di cura privato (convivente, ad ore o assente);
- d) condizione economica definita attraverso l'ISEE.

15. In caso di accoglimento della domanda o di diniego, verrà inviata comunicazione scritta al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della

domanda.

16. Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato in base alla tariffa definita annualmente; in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, è fissata in € 15,00 ad accesso.

Nel caso di accessi plurimi nel corso della giornata, la tariffa verrà applicata su base oraria.

17. Annualmente viene definito anche l'ISEE al di sotto del quale si applica l'esenzione totale dalla tariffa, definito l'ISEE iniziale, e l'ISEE al di sopra del quale si applica l'intera tariffa prevista ad accesso, definito ISEE finale; in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, l'ISEE iniziale è fissato in € 5.831, pari all'assegno sociale, e l'ISEE finale è fissato in € 23.324, pari a 4 volte l'assegno sociale.

18. Anche dove la prestazione sia socio-assistenziale, a maggior favore dell'utente, per fruitori adulti o anziani si utilizza l'ISEE socio-sanitario, laddove calcolabile, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 159/13, ovvero, ove non possibile, quello ordinario.

19. Tra i due ISEE di cui al comma 18, la tariffa viene calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Costo ad accesso} = \frac{\text{tariffa ad accesso} \times (\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

20. Laddove l'ISEE socio-sanitario ai sensi dell'art. 6 del DPCM 159/13 non è calcolabile, se il destinatario del servizio sostiene spese documentate di tipo socio-assistenziale per assistenza al domicilio (ad es. mediante personale badante con regolare contratto di assunzione), nonché per eventuali rette di frequenza per strutture diurne di tipo socio sanitarie (CDI), la tariffa massima richiesta è abbattuta di una percentuale fissata annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale e che in fase di prima applicazione, per l'anno 2016, è fissata nel 20% dell'importo dovuto secondo la sopra indicata formula.

21. Qualora l'utente non presenti l'ISEE, è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio.

22. In casi eccezionali, per particolari situazioni problematiche, con atto dirigenziale su proposta dell'Equipe Assistenza, viene disposto l'esonero totale o, in caso di più accessi al giorno, parziale, dal costo del servizio usufruito.

23. L'erogazione del servizio può essere sospesa nei seguenti casi:

- a) venir meno delle condizioni di necessità in base alle quali era stato erogato il servizio;
- b) rinuncia scritta del servizio da parte dell'utente e/o dei relativi familiari e/o del tutore;
- c) impossibilità del personale impiegato di realizzare l'intervento a causa di reiterati impedimenti o rifiuti creati dall'utente stesso e/o dai suoi famigliari e/o altre persone presenti, o atteggiamenti lesivi verso gli

- operatori impiegati;
d) mancato pagamento delle quote di partecipazione al servizio.

24. Il temporaneo ricovero dell'utente in strutture residenziali comporta la sospensione del servizio.

62. Il servizio Pasti a domicilio

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno, e ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
2. Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel Comune che si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona, o del suo nucleo familiare.
3. Il servizio viene erogato, di norma, su 5 giorni settimanali.
4. Il suddetto servizio eroga un numero massimo di pasti in relazione alla domanda espressa ed alle risorse a disposizione, stabilite annualmente dal Comune.
5. Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti, si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) situazione e composizione del nucleo familiare, con particolare riferimento in ordine alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari residenti nel Comune;
 - b) grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.;
 - c) situazione economica (ISEE) del richiedente.
6. Il costo dei pasti è a completo carico dell'utente. In caso di difficoltà economica, lo stesso potrà presentare specifica domanda di esonero parziale o totale dal pagamento del servizio, ai sensi degli artt. 37 e 38 del presente regolamento.

63. Il Servizio di Telesoccorso

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane, o inabili, o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole, o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio, o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.
2. Il servizio di Telesoccorso ha lo scopo di:

- a) tutelare la salute degli utenti;
- b) essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
- c) permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

3. Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli, o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili, o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:

- a) anziani soli, o in coppia, senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale, o parziale, o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo-relazionale;
- b) anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- c) adulti disabili, o affetti da particolari patologie.

4. Anche dove la prestazione sia socio-assistenziale, a maggior favore dell'utente, si utilizza l'ISEE socio-sanitario, laddove calcolabile, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 159/13, ovvero, ove non possibile, quello ordinario.

5. Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato in base ai sottoelencati criteri:

ISEE FINO A € 5.831	gratuito
ISEE DA € 5.832 A € 9.718	40% costo
ISEE DA € 9.719 A € 13.605	60% costo
ISEE DA € 13.606 A € 17.492	80% costo
ISEE oltre € 17.493	100% costo

64. Il Servizio di informazione e orientamento per i cittadini immigrati, lo sportello telematico immigrazione e lo sportello di supporto al lavoro di cura (sportello badanti)

1. Il servizio di informazione e orientamento per i cittadini immigrati, lo sportello telematico immigrazione e lo sportello di supporto al lavoro di cura (denominato CESIS) ha lo scopo di:

- a) offrire un servizio di informazione, consulenza e orientamento nell'accesso ai servizi, per cittadini con background immigratorio (normativa, requisiti, modalità, aiuto nella compilazione della modulistica inerente a tutto quello che riguarda i cittadini stranieri e l'immigrazione in Italia);
- b) fornire consulenze ed informazioni sui vari documenti necessari,

- orientamento ed eventuale supporto telematico sulle pratiche legate al soggiorno, ingresso, ricongiungimento familiare, regolarizzazione dei minori, richiesta di cittadinanza italiana, iscrizione anagrafica, ecc.;
- c) offrire un supporto di mediazione linguistico-culturale per una maggior comprensione e facilitazione delle pratiche amministrative da parte della popolazione straniera che si rivolge direttamente allo sportello;
 - d) promuovere la legalità, offrendo informazioni e consulenze sui diritti e doveri del cittadino straniero;
 - e) fornire orientamento per le modalità di fruizione dei servizi che facilitano l'apprendimento della lingua italiana da parte di stranieri adulti, e offrire supporto telematico per la prenotazione del test di italiano necessario alla richiesta del permesso di soggiorno di lungo periodo;
 - f) offrire informazioni e supporto ai datori di lavoro di cittadini stranieri riguardo i requisiti, procedure e pratiche amministrative per l'assunzione e la regolarizzazione dei rapporti di lavoro;**
 - g) assicurare lo svolgimento della procedura necessaria per l'invio telematico delle pratiche relative al rilascio/rinnovo del permesso/carta di soggiorno in convenzione con ANCI e Ministero dell'Interno;
 - h) assicurare lo svolgimento della procedura necessaria per l'invio telematico della documentazione relativa ad ogni altro adempimento affidato dal Ministero degli Interni ai Comuni;
 - i) assicurare lo svolgimento della procedura necessaria per l'invio telematico delle pratiche relative ai ricongiungimenti familiari di cittadini immigrati, così come previsti dalle convenzioni in atto con le Prefetture di Milano e Monza - Sportello Unico Immigrazione;
 - j) assicurare le prestazioni di competenza comunale, previste dalla L.R. 15 del 2015 ed in particolare:
 - accompagnare le famiglie nella ricerca dei collaboratori familiari favorendo l'incontro, la conoscenza e la scelta del collaboratore rispondente alle esigenze richieste;
 - attivare uno sportello per l'ascolto e la valutazione del bisogno reale, l'orientamento e l'informazione in tema di assistenza familiare;
 - tenere e gestire gli elenchi/registri territoriali delle assistenti familiari;
 - assistere le famiglie nella ricerca e nella selezione di un assistente familiare tra quelli iscritti all'elenco/registo con competenze ed esperienza adeguate ai bisogni dell'utenza;
 - offrire un servizio di prima consulenza sul Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico (retribuzione, contributi, orario di lavoro, orario di riposo, ferie, TFR, festività, licenziamento, ecc.) e supportare nelle procedure di assunzione, informando sui soggetti competenti ad assistere la famiglia nelle procedure di assunzione e negli obblighi correlati;
 - informare le famiglie su eventuali interventi di sostegno economico;
 - k) affiancare le famiglie nel corso del rapporto, svolgendo attività di monitoraggio e verifica;
 - l) effettuare colloqui approfonditi di candidatura per la ricerca di lavoro nel settore dell'assistenza familiare;**
 - m) supportare nella stesura del curriculum vitae da presentare alle famiglie in cerca di collaboratori familiari, in cui si sottolineino le competenze acquisite, le esperienze, i percorsi formativi seguiti, il livello di**

conoscenza della lingua italiana, la situazione familiare, le disponibilità sia orarie che di spostamento, la situazione di regolarità del documento di soggiorno in Italia per i/le candidati/e stranieri/e;

- n) predisporre la creazione di una banca dati con verifica della documentazione in possesso del collaboratore familiare (referenze, attestati, titoli di studio e di formazione, ecc.);
- o) offrire informazione, consulenza e formazione agli operatori dei servizi, per una efficace risposta ai numerosi bisogni dei cittadini stranieri che vivono e lavorano in Italia;
- p) garantire agli operatori la possibilità di aggiornamento in merito alla normativa vigente in materia d'immigrazione;
- q) offrire un servizio d'interpretariato e traduzione del materiale divulgativo/informativo elaborato e distribuito dai vari servizi;
- r) offrire supporto agli operatori con interventi di mediazione linguistico-culturale per rispondere ai bisogni della popolazione straniera (minori stranieri, adulti e famiglie);

2. Il servizio a gestione associata è regolato da apposita convenzione.

3. Al servizio si può accedere spontaneamente, o su invio dei servizi sociali.

4. La contribuzione degli utenti alle prestazioni è fissata annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale; in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, tutte le prestazioni sono gratuite.

65. Il Servizio di trasporto sociale continuativo e occasionale

1. Per trasporto sociale si intende il servizio di trasporto a favore di persone in condizione di fragilità presso centri educativi, sociali o riabilitativi o, comunque il servizio effettuato nell'ambito di progetti individuali elaborati dal Servizio Sociale comunale, gestiti dal Comune in proprio, o attraverso convenzioni, o accordi, con soggetti terzi, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Per trasporto sociale continuativo si intende il trasporto attivato dal Comune che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) pari o superiori a un viaggio la settimana;
- b) per nove mesi verso la stessa destinazione;
- c) entro il raggio di trenta (30) chilometri dal territorio comunale.

3. In casi eccezionali, valutati dal servizio sociale comunale, il trasporto può essere organizzato anche per destinazioni più lontane.

4. Si definisce occasionale il trasporto prestato una tantum nel corso dell'anno, anche se per più giorni continuativi.

5. La priorità dei servizi di trasporto attivati dal Comune è rivolta ai servizi di tipo continuativo.

6. Solo previa valutazione del servizio sociale, e se rimangono disponibili di mezzi, tempo e personale, potranno essere garantiti anche trasporti di tipo occasionale.

7. Il servizio di trasporto sociale ha lo scopo di favorire l'integrazione sociale dei cittadini, garantendo l'opportunità di raggiungere le sedi educative, sociali e riabilitative alle persone che sono impossibilitate a farlo autonomamente.

8. Il servizio è rivolto a soggetti in condizione di fragilità, nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- a) minori con provvedimento dell' Autorità Giudiziaria, o con specifico progetto individualizzato di supporto alla genitorialità;
- b) minori disabili in età di obbligo scolastico per il raggiungimento delle relative strutture individuate in accordo con il Servizio Sociale comunale;
- c) disabili;
- d) anziani non autosufficienti;
- e) altre persone a diverso titolo in carico al servizio sociale.

9. L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato, o di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

10. La domanda di accesso al servizio di trasporto continuativo dovrà essere presentata, di norma, nel mese di maggio per i trasporti da attivarsi a partire dal successivo mese di settembre.

11. Anche dove la prestazione sia socio-assistenziale, a maggior favore dell'utente, si utilizza l'ISEE socio-sanitario, laddove calcolabile, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 159/13, ovvero, ove non possibile, quello ordinario.

12. In casi particolari le domande potranno essere presentate anche in altri periodi dell'anno e, previa valutazione del servizio sociale, accolte, se risultino rispettate le condizioni previste dai punti seguenti.

13. Possono fruire del trasporto comunale coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) documentata impossibilità di effettuare il trasporto da parte dei familiari;
- b) impossibilità di fruizione dei mezzi pubblici di collegamento, o assenza degli stessi.

14. L'effettiva erogazione del servizio, nella stessa fascia oraria, è subordinata alla disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie.

15. A parità di condizioni, la precedenza è determinata dai seguenti criteri di priorità:

- 1) utenti già in carico al servizio di trasporto;
- 2) ISEE più basso.

16. Qualora risulti necessaria la presenza di un accompagnatore per la grave compromissione psico-fisica-comportamentale, lo stesso sarà fornito, di norma, dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo l'accompagnamento verso la

struttura scolastica dei minori in obbligo scolastico, che deve essere garantito dalla famiglia o dal richiedente negli altri casi.

17. Fatta eccezione per i punti a) e b) del comma 8 per i quali il servizio è interamente gratuito, i criteri di compartecipazione del servizio sono definiti con tariffa fissa per i trasporti occasionali in ragione della distanza percorsa, con tariffa riparametrata all'ISEE e alla distanza percorsa per i trasporti continuativi.

18. La Giunta Comunale annualmente definisce le tariffe applicate per le due tipologie di trasporto; in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, sono stabilite come definito dai successivi commi 19 e 20 .

19. Per i trasporti occasionali sono definite le seguenti tariffe forfettarie:

- trasporti nel raggio di 5 km : Andata € 1,00 - Andata e Ritorno € 1,50;
- trasporti nel raggio di 10 km : Andata € 1,50 - Andata e Ritorno € 2,50;
- trasporti nel raggio di 20 km : Andata € 2,00 - Andata e Ritorno € 3,00;
- trasporti per destinazioni con distanza superiore a 20 km : Andata € 2,5 - Andata e Ritorno € 4,00.

20. Per i trasporti continuativi, la tariffa di compartecipazione massima chilometrica applicabile è fissata in € 0,50 a km con le seguenti specifiche:

- a) l'ISEE di esenzione al di sotto del quale non si applica la compartecipazione è fissato in € 5.831, pari all'assegno sociale arrotondato;
- b) l'I.S.E.E. massimo al di sopra del quale si richiede l'intera compartecipazione è fissato in € 23.323, pari a 4 volte l'assegno sociale;
- c) la quota di compartecipazione per gli utenti con ISEE intermedio è ottenuta applicando la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. esenzione}) \times \text{contribuzione massima chilometrica}}{(\text{I.S.E.E. massimo} - \text{I.S.E.E. esenzione})}$$

66. *Il servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili*

1. Il servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili può svolgersi, in modo individuale o in piccolo gruppo, nei diversi contesti di vita della persona disabile (casa o luoghi di vita e socializzazione comunitari, ad es. oratorio, centro ricreativo,...) ed intende favorire i processi di integrazione sociale e di autonomia delle persone con disabilità.

2. Può esplicitarsi in interventi col singolo, o in interventi diretti al piccolo gruppo, nel quale sia presente la persona con disabilità interessata.

3. Il servizio si articola nei principali seguenti interventi:

- a) favorire il processo di integrazione sociale;
- b) garantire la socializzazione e l'apprendimento;
- c) contribuire all'accrescimento dell'autonomia, valorizzando le capacità di relazione.

4. Il servizio si avvale di personale educativo qualificato.
5. Il servizio si rivolge a persone residenti nel Comune, o a persone che ne usufruiscano dei servizi (ad es. Crest), salvo per queste ultime il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato dell'attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.
6. L'accesso al servizio avviene previa definizione di un progetto di intervento condiviso con la persona con disabilità e/o con la sua famiglia.
7. Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato in base alla tariffa definita annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale; in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, è fissata in € 22,05 ad accesso, pari al costo orario dell'Ambito.
8. Gli utenti adulti sono tenuti a partecipare al costo del servizio in base al seguente criterio:

$$\text{Costo ad accesso} = \frac{\text{tariffa ad accesso} \times (\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

9. Anche dove la prestazione sia socio-assistenziale, a maggior favore dell'utente, si utilizza l'ISEE socio sanitario, laddove calcolabile, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 159/13, ovvero, ove non possibile, quello ordinario.
10. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale annualmente definisce anche l'ISEE al di sotto del quale si applica l'esenzione totale dalla tariffa, definito ISEE iniziale, e l'ISEE al di sopra del quale si applica l'intera tariffa prevista ad accesso, definito ISEE finale; in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, l'ISEE iniziale è fissato in € 5.831, pari all'assegno sociale arrotondato e l'ISEE finale, è fissato in 34.984,56, pari a 6 volte l'assegno sociale.
11. Laddove l'ISEE socio-sanitario ai sensi dell'art. 6 del DPCM 159/13 non è calcolabile, se il destinatario del servizio sostiene spese documentate di tipo socio-assistenziale per assistenza al domicilio (ad es. mediante personale badante con regolare contratto di assunzione), nonché per eventuali rette di frequenza per strutture diurne (ad es. CSE, CDD), la tariffa massima richiesta è abbattuta di una percentuale fissata annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale e che in fase di prima applicazione, per l'anno 2016, è fissata nel 20% dell'importo dovuto secondo quanto previsto al punto 7.
12. Per gli utenti minorenni è prevista la gratuità del servizio, in sede di prima applicazione, per l'anno 2016.
13. Qualora l'utente non presenti l'ISEE, è tenuto a corrispondere per intero la tariffa di cui al precedente comma 7, pari al 100% del costo del servizio, definito annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale e in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, fissato ad € 22,05 in base al valore dei voucher ADH.

14. In casi eccezionali, per particolari situazioni problematiche, con atto dirigenziale su proposta dell'Equipe Assistenza, viene disposto l'esonero totale o, in caso di più accessi al giorno, parziale, dal costo del servizio usufruito.

67. Il servizio di assistenza educativa scolastica

1. Il servizio di assistenza educativa scolastica intende favorire i processi di integrazione scolastica degli alunni certificati, mediante interventi diretti al minore interessato, in interventi diretti al piccolo gruppo nel quale sia presente il minore interessato, in interventi col gruppo classe, ove sia presente il minore interessato, secondo gli specifici progetti di intervento e in rispetto della normativa vigente.

2. Tale servizio è rivolto ai minori residenti nel Comune che frequentano il nido, le scuole dell'infanzia, gli istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado sia del territorio che fuori territorio, e che necessitino, in base a specifico accertamento del "collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap", ai sensi del DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 ed a specifica annotazione posta dal servizio specialistico competente all'interno della diagnosi funzionale, di assistenza educativa in ambito scolastico.

3. Per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado si applicano le indicazioni del presente articolo, ove non diversamente stabilito dall'ente cui attiene la competenza dell'intervento.

4. Il servizio si articola nei principali seguenti interventi:

- a) favorire il processo di integrazione scolastica e sociale degli alunni in collaborazione con gli altri referenti;
- b) garantire la socializzazione e l'apprendimento in accordo con il personale docente statale, attraverso metodologie attive e la stesura e realizzazione del P.E.I.;
- c) contribuire all'accrescimento dell'autonomia degli alunni, valorizzando le loro capacità di relazione;
- d) promuovere e potenziare l'autonomia personale dell'alunno;
- e) facilitare i rapporti dell'alunno con i coetanei e con le figure adulte, con le quali è chiamato a relazionarsi nella scuola.

5. Il servizio viene attivato a seguito di richiesta inoltrata dalla scuola al servizio sociale entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno attraverso apposita domanda corredata della documentazione sanitaria specialistica del minore (completa se è la prima richiesta, solo in aggiornamento per le domande in continuità) e dalla Diagnosi Funzionale (se presente).

6. I servizi sociali, ricevuta la documentazione, all'interno del progetto complessivo di presa in carico della persona con disabilità, secondo la specifica finalità di favorire i percorsi di socializzazione ed integrazione sociale, nel rispetto degli obiettivi di supporto didattico ed inclusione che attengono alle competenze del sistema scolastico e compatibilmente con le risorse di bilancio,

individuano il numero di ore settimanali assegnate alle singole situazioni.

7. Gli interventi individuali terranno conto anche di specifiche progettazioni in atto nelle singole scuole. In tal senso il Comune promuove sperimentazioni che possano facilitare l'integrazione scolastica e la socializzazione del minore con disabilità.

8. I Comuni, nel rispetto della normativa, in maniera singola o associata promuovono intese con le scuole, gli enti certificatori, i rappresentanti delle famiglie atti a migliorare i percorsi di integrazione.

9. L'intervento di assistenza educativa scolastica potrà essere erogato, a discrezione del Comune, tramite personale comunale, personale in appalto, voucher o, limitatamente alle scuole paritarie, tramite corresponsione di contributo per l'incarico diretto di personale qualificato da parte della scuola stessa.

10. Il servizio di assistenza educativa scolastica è gratuito.

68. *Il servizio di assistenza alla comunicazione*

1. Il servizio di assistenza alla comunicazione ha l'obiettivo di accompagnare la persona con disabilità sensoriale verso il massimo grado di autonomia possibile e viene erogato attraverso un assistente alla comunicazione qualificato, che affianca e supporta la persona con disabilità sensoriale e agisce nella compensazione delle difficoltà comunicative conseguenti alla condizione di sordità/cecità.

2. L'intervento è finalizzato a sopperire alle difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che le persone con disabilità sensoriale possono incontrare nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi di autonomia personale.

3. Il servizio è rivolto alle persone con disabilità sensoriale che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) cieco o ipovedente, con visus non superiore a 2/10 in ciascun occhio;
- b) sordo o ipoacusico, con una perdita uditiva superiore a 60 decibel da entrambi gli orecchi.

4. Su motivata relazione dei servizi sociali, potranno essere proposti all'Ente competente titolare del servizio interventi anche a favore di persone con caratteristiche sanitarie lievemente superiori.

5. Sono destinatari del servizio, le persone con disabilità sensoriale residenti nel Comune di Lissone, frequentanti l'asilo nido, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado, corsi di formazione professionale e l'università, compreso il perfezionamento post lauream, che non abbiano superato i 26 anni d'età.

6. Il servizio è gratuito e va richiesto, tranne diversa indicazione dell'Ente

competente, al servizio sociale del Comune attraverso le modalità stabilite dall'Ente competente e titolare del servizio, il quale stabilisce anche i criteri di assegnazione del monte ore settimanale.

69. *Il servizio di integrazione e inserimento lavorativo*

1. Il Servizio per l'Inserimento Lavorativo (denominato SIL) è un servizio a gestione associata con la finalità di promuovere il processo d'integrazione lavorativa di persone disabili, di persone a rischio di emarginazione e di persone che abbiano svolto precedenti percorsi di recupero sociale (ex carcerati, ex dipendenti, ecc.), residenti nel Comune di Lissone.
2. Il servizio si propone come principali finalità quelle di:
 - a) attivare inserimenti lavorativi mirati tramite la formulazione di specifici progetti personalizzati, anche utilizzando gli strumenti delle borse lavoro e dei tirocini valutativi e formativi;
 - b) offrire attività di orientamento per le persone risultate non collocabili, a seguito di tirocini di osservazione e valutazione;
 - c) offrire monitoraggio e consulenza per la risoluzione delle situazioni problematiche relative a soggetti già precedentemente inseriti nel mondo del lavoro;
 - d) ricerca di risorse aziendali e/o artigianali disponibili a collaborare per l'integrazione lavorativa dei soggetti di cui sopra.
3. Al servizio si può accedere solo su invio dei servizi sociali, eventuali domande di servizi specialistici devono in prima istanza pervenire al servizio sociale, che è il finanziatore ultimo degli interventi.
4. Il servizio a gestione associata è regolato da apposita convenzione.
5. Tutte le prestazioni offerte dal servizio sono gratuite.

70. *I servizi diurni socio-assistenziali educativi (C.S.E. - SFA)*

1. Si intendono per servizi socio-assistenziali a carattere diurno le unità di offerta territoriali autorizzate al funzionamento, o accreditate, o sperimentali, rivolte a persone disabili, che offrano prestazioni assistenziali, educative, di formazione all'autonomia, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità.
2. In particolare il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico; offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante.
3. Lo S.F.A. si connota come servizio rivolto a persone con disabilità medio lieve, in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

- a) dell'autodeterminazione;
- b) dell'autostima;
- c) della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Il servizio contribuisce all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale, in raccordo con i servizi deputati all'inserimento lavorativo.

4. Si accede ai servizi diurni o semiresidenziali socio-assistenziali ed educativi su segnalazione del servizio sociale, previa definizione con l'interessato e/o la famiglia del progetto individuale.

5. A fronte di domanda per la copertura parziale o totale della retta di inserimento in unità di offerta diurna socio-assistenziale o semiresidenziale, di disponibilità di posti e di disponibilità di bilancio, il Comune eroga, di norma direttamente alla struttura frequentata, un contributo, detratta l'eventuale compartecipazione richiesta all'utente.

6. Anche dove la prestazione sia socio-assistenziale, a maggior favore dell'utente, si utilizza l'ISEE socio-sanitario, laddove calcolabile, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 159/13, ovvero, ove non possibile, quello ordinario.

7. La compartecipazione al costo del servizio è determinata come segue: la quota mensile della retta personalizzata è pari all'1% dell'ISEE dell'utente, fino alla piena concorrenza della retta.

Il costo della mensa eventualmente fruita è aggiunto al costo della retta e viene corrisposto dall'utente direttamente alla struttura. Le tariffe previste per il consumo del pasto giornaliero in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, sono le seguenti:

ISEE		Tariffa per ogni pasto
	fino a euro 5.831	euro 2,50
da euro 5.832	fino a euro 7.774	euro 3,00
da euro 7.775	fino a euro 9.717	euro 3,50
da euro 9.718	fino a euro 11.662	euro 4,00
oltre euro 11.663		Costo buono pasto

Il costo del trasporto è fissato in base all'art. 65 del presente Regolamento.

8. Di norma l'utente provvede alla corresponsione della propria quota di compartecipazione direttamente alla struttura; in caso di inadempimento da parte dell'utente relativo alla quota posta a proprio carico si rimanda a quanto disposto dall'art. 36.

71. I servizi diurni socio-sanitari (C.D.D. e C.D.I.)

1. Si intendono per servizi socio-sanitari a carattere diurno le unità di offerta territoriali, accreditate, rivolte a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
2. Ai fini dell'eventuale compartecipazione al costo dei servizi diurni socio-sanitari si fa riferimento all'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria definito dall'art. 6 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159.
3. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:
 - a) migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
 - b) mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali, e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
 - c) sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
 - d) incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale, contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
 - e) favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.
4. Si accede ai servizi diurni o semiresidenziali socio-sanitari su segnalazione del servizio sociale, previa definizione con l'interessato e/o la famiglia del progetto individuale.
5. A fronte di domanda per la copertura parziale o totale della componente sociale del posto nel servizio socio-sanitario, accreditato e budgetizzato a carico del fondo sanitario, di disponibilità di posti e di disponibilità di bilancio, il Comune eroga, di norma direttamente alla struttura frequentata, un contributo, detratta l'eventuale compartecipazione richiesta all'utente.
6. La compartecipazione al costo del servizio è determinata come segue:
la quota mensile della retta personalizzata è pari all'1% dell'ISEE dell'utente, fino alla piena concorrenza della retta.
Il costo della mensa eventualmente fruita è aggiunto al costo della retta e viene corrisposto dall'utente direttamente alla struttura. Le tariffe previste per il consumo del pasto giornaliero in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, sono le seguenti:

ISEE		Tariffa per ogni pasto
	fino a euro 5.831	euro 2,50
da euro 5.832	fino a euro 7.774	euro 3,00
da euro 7.775	fino a euro 9.717	euro 3,50
da euro 9.718	fino a euro 11.662	euro 4,00
oltre euro 11.663		Costo buono pasto

Il costo del trasporto è fissato in base all'art. 65 del presente regolamento.

7. Di norma l'utente provvede alla corresponsione della propria quota di compartecipazione direttamente alla struttura; in caso di inadempimento da parte dell'utente relativamente alla quota posta a proprio carico si rimanda a quanto disposto dall'art. 36 comma 3.

72. Servizi residenziali socio sanitari e socio assistenziali

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave, o persone ultra sessantacinquenni con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

2. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone ultra sessantacinquenni, prevede quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, CSS, RSD, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

3. Il Servizio Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata, ed eventuali altre risorse disponibili.

4. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- b) integrare la quota socio-assistenziale della retta a carico del ricoverato, laddove le sue risorse non siano sufficienti.

5. L'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico del Comune è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

- a) siano residenti nel Comune al momento dell'ingresso in struttura;
- b) si renda per essi indispensabile l'inserimento stabile e definitivo in struttura residenziale, come specificato al precedente comma 2,

- certificato da documentazione medico sanitaria, e/o dal progetto individualizzato del servizio sociale e/o disposta dall'Autorità Giudiziaria;
- c) non risultino in grado di provvedere, con tutte le proprie risorse reddituali e patrimoniali, alla copertura totale della retta di ricovero.

6. Qualora il Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 17, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata secondo il seguente ordine di priorità:

- a) situazione e composizione del nucleo familiare, con particolare riferimento all'impossibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari;
- b) grado di necessità in ordine alla gravità della patologia dalla quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.;
- c) situazione economica (ISEE) del richiedente;
- d) ordine cronologico.

7. Nel progetto individualizzato viene definito l'importo dell'integrazione e le modalità di erogazione della stessa. Il contributo, infatti, può essere versato alla persona, oppure direttamente alla struttura residenziale.

8. La scelta della struttura residenziale è concordata con il Comune di residenza, privilegiando le strutture convenzionate, o che, a parità di appropriatezza, presentano il costo più basso, salvaguardando comunque le indicazioni del progetto individualizzato.

9. Nel caso in cui l'utenza, o chi la rappresenti giuridicamente, si mostri indisponibile a concordare la scelta della struttura, il limite massimo dell'integrazione comunale non potrà comunque superare il valore della quota sociale della struttura proposta dall'Ente.

10. Per poter presentare istanza d'integrazione comunale della retta occorre avere un ISEE, calcolato come da D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 art. 6 comma 3, pari o inferiore a quello individuato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci; in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, lo stesso è fissato in € 27.000 per le RSA e € 35.000 per le strutture residenziali destinate ai disabili di età inferiore ai 65 anni (dato dalla media del costo giornaliero delle strutture su base annua).

11. La misura massima mensile dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza diviso 12 mensilità tra la retta annuale e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, data dall'ISEE di cui all'art. 6 del DPCM 159/2013, nonché ai sensi della DGR 3230/15, dalle risorse da questo a ogni titolo possedute (così come previsto dal comma 5 lettera c) del presente articolo), comprese quelle non valorizzate nel calcolo effettivo dell'ISEE (ad es. indennità di accompagnamento), detratta una quota personale mensile (lasciata a disposizione dell'ospite) non inferiore a quanto stabilito annualmente dal Comune.

12. In presenza di soggetti con liquidità insufficiente a far fronte alla quota attribuita in base all'ISEE (ad es. per valori ISEE determinati da patrimonio immobiliare), o in presenza di soggetti con ISEE superiore alla soglia, ma privi della necessaria liquidità per sostenere l'intera retta (ad es. per ISEE determinato da solo ISR, o per valori ISEE determinati da patrimonio immobiliare), il Comune può erogare anticipazioni della retta, definendo nel progetto personalizzato il relativo piano di rientro, anche mediante accordi per la gestione degli immobili, che siano nella piena ed esclusiva disponibilità del ricoverato.

13. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune, ferma restando l'eventualità di intervento d'urgenza di cui all'art. 17, potrà procedere a degli accordi per addivenire con i beneficiari all'alienazione degli immobili, alla locazione degli stessi, o a qualsiasi altra forma che possa determinare un reddito dalla proprietà immobiliare; proventi che dovranno essere integralmente vincolati al pagamento delle rette.

14. Nel lasso temporale necessario per l'attivazione degli accordi di cui al punto precedente, o nel caso in cui non sia possibile stipulare accordi con i beneficiari, laddove sia necessario attivare senza indugio la prestazione, la contribuzione comunale dovrà essere intesa quale anticipazione di quanto dovuto dal cittadino beneficiario, a valere come titolo giuridico di credito da parte del Comune nei confronti dello stesso, attivabile anche in sede successoria, ferma restando la valutazione della necessità di attivare la tutela giuridica dell'amministrazione di sostegno.

15. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 si rendesse disponibile per l'utente anche a ricovero avvenuto, la stessa sarà integralmente vincolata al pagamento della retta, inclusi eventuali periodi arretrati.

PARTE DECIMA - DISPOSIZIONI FINALI

73. Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

74. Sviluppo del sistema informativo

1. Nell'ambito delle attività d'implementazione del sistema informativo previsto dal D.L. 78/2010, il Comune pone in essere, in accordo con i Comuni dell'Ambito Territoriale, ogni azione diretta ad omogeneizzare i criteri e le modalità di rilevazione.

75. Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti atti adottati dall'Amministrazione Comunale di Lissone:
 - I punti 6 e 7 della Delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 9/10/1987 "Scioglimento della Commissione Amministratrice del patrimonio *M.Riva* e provvedimenti conseguenti" limitatamente ai punti 6 e 7;
 - Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 30/09/2005 "Approvazione del regolamento distrettuale per il servizio di trasporto di soggetti in condizioni di fragilità ai centri sociali, educativi e riabilitativi";
 - Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 20/12/2011 "Approvazione del regolamento distrettuale del servizio di assistenza domiciliare – definizione criteri di accesso e di partecipazione dell'utenza";
 - Delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 21/11/2013 "Regolamento distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario rivolte a persone con disabilità";
 - Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 01/04/2015 "Indicazioni provvisorie per l'applicazione del nuovo ISEE – modalità di calcolo per sostegno interventi socio-assistenziali anno 2015"
 - Delibera di Giunta Comunale n. 501 del 30/12/2015 "Disposizioni transitorie per disciplinare le modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate – anno 2016 – in applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013".
2. Deve intendersi altresì abrogato ogni ulteriore atto che risulti incompatibile con il presente regolamento.

76. Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente Regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. È fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

77. Clausola valutativa

1. Il presente Regolamento è sottoposto a monitoraggio e valutazione di sostenibilità ed efficacia, anche al fine della messa a regime, ovvero per le necessarie modifiche che si rendessero necessarie.
2. A questo scopo i Comuni e l'Ufficio di Piano condividono un piano di monitoraggio e comunicano all'Ufficio di Piano le informazioni utili a verificare le scelte operate, gli interventi realizzati, la sostenibilità dei medesimi per l'ente e per il beneficiario, i punti di forza e le criticità riscontrate nell'applicazione del regolamento.
3. L'Assemblea dei Sindaci valuta gli esiti almeno ogni semestre, anche al fine degli adempimenti ad essa assegnati dal presente regolamento.

78. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° settembre 2016.

PARTE UNDICESIMA - ALLEGATI



Allegato a) Referenza per determinazioni annue relative al regolamento

interventi di natura economica		contributo ordinario art. 38	contributo straordinario art. 39	buoni per assistente familiare art. 40	buoni a favore del care giver art. 41	buono sostegno famiglie 0/3 art. 42	contributi affido familiare art. 43
Entità della misura definita da:	Assemblea dei Sindaci	contributo massimo pari ad assegno sociale	contributo massimo	Contributo	contributo massimo	contributo massimo	suddivisa in varie tipologie
	Comune	contributo erogabile	contributo erogabile		contributo erogabile	contributo erogabile	
Determinazioni criteri di <u>accesso</u> annualmente rivisti da:	Assemblea dei Sindaci	ISEE massimo	ISEE massimo	età - invalidità 100% - ISEE max contratto minimo in h	parente invalido grave residente nel Comune - ISEE- occupati part time max 24 h - max 25 km da assistito	genitori o affidatari - ISEE	essere famiglia affidataria di minore in carico al Comune
	Comune	-	Progetto e contratto	-	-		
Criteri per formazione graduatoria annualmente rivisti da:	Assemblea dei Sindaci	-	-	ISEE - n. ore contratto - rete familiare - gravità	ISEE - n. ore lavoro care giver - gravità assistito - età assistito - precedente godimento	ISEE - condizioni particolari minore e nucleo fam. - condizioni occupazionali genitori - tempo di domanda	-
	Comune	-	-	-			
Criteri di priorità della graduatoria annualmente rivisti da:	Assemblea dei Sindaci	-	-	ISEE più basso	ISEE più basso	ISEE più basso	-
	Comune	-	-	-	-	-	-
Altro	Assemblea dei Sindaci	-	-	-	-	-	-
	Comune	-					



interventi di assistenza abitativa		fondo anticrisi per abitazione principale art. 45	fondo anticrisi nuovo contratto d'affitto art. 46	interventi accoglienza temporanea art. 47	interventi con supporto socio educativo art. 48
Entità della misura definita da:	Assemblea dei Sindaci	contributo massimo	-	-	-
	Comune	contributo erogabile	-	massimo erogabile	-
Determinazioni criteri di <u>accesso</u> annualmente rivisti da:	Assemblea dei Sindaci	ISEE - no sfratto esecutivo - reddito minimo 50% - famiglia monoreddito o con perdita di un reddito nei tre anni precedenti	-	figli minori - invalidità + 75% - ultra 75enni - sfratto esecutivo/altro provvedimento esecutivo o disagio abitativo	figli minori - invalidità + 75% - ultra 75enni - sfratto esecutivo/altro provvedimento esecutivo o disagio abitativo
	Comune	-	ISEE max - sfratto esecutivo - no risorse parentali - possibile autonomizzazione reddituale a breve	ISEE max - no rete familiare- possibile autonomizzazione reddituale a breve	ISEE max - no rete familiare- possibile autonomizzazione reddituale a breve
Criteri di <u>priorità</u> annualmente rivisti da:	Assemblea dei Sindaci	-	-	-	-
	Comune	-	-	-	-
Determinazioni criteri di <u>compartecipazione</u> annualmente rivisti da:	Assemblea dei Sindaci	-	-	-	-
	Comune	-	-	-	determinazione della compartecipazione
Altro	Assemblea dei Sindaci	-	-	-	-
	Comune	-	-	-	-



interventi a favore della famiglia e dei minori		CREST art. 49	Adm art. 50	Centri diurni minori art. 51	Ho cura di te art. 52	Ancora genitori art. 53	Servizio Tutela Minori art. 54
Entità della misura definita da:	Assemblea dei Sindaci	-	-	-	-	-	-
	Comune	-	da progetto	da progetto	-	-	-
Determinazioni criteri di <u>accesso</u> annualmente rivisti da:	Assemblea dei Sindaci	-	procedimento giudiziario - minori a rischio o con disagio psico-socio-emotivo	Minori a rischio di emarginazione e disadattamento	donne in gravidanza e madri con bambini in età 0-1 in situazione di pregiudizio	Genitori in fase di separazione - familiari - operatori	Minore in situazione di rischio o pregiudizio (di norma su mandato di Autorità Giudiziaria)
	Comune	-	-	-	-	-	-
Criteri di priorità annualmente rivisti da:	Assemblea dei Sindaci	-	-	-	-	-	-
	Comune	-	-	-	-	-	-
Determinazioni criteri di <u>compartecipazione</u> annualmente rivisti da:	Assemblea dei Sindaci	-	gratuità	gratuità	costo per Enti fuori Ambito	costo per Enti fuori Ambito	gratuità
	Comune	costo settimanale	-	-	-	-	-
altro:	Assemblea dei Sindaci	-	-	-	-	-	-
	Comune	-	-	-	-	-	-



interventi a favore della famiglia e dei minori		ETIM art.55	Servizio Affidi art. 56	Servizio Penale minori art. 57	Servizio sostegno art. 58	Servizio Incontri protetti art. 59	inserimenti in comunità diurne e residenziali art. 60
Entità della misura definita da:	Assemblea dei Sindaci	-	-	-	-	-	-
	Comune	-	-	-	-	-	-
Determinazioni criteri di <u>accesso</u> annualmente rivisti da:	Assemblea dei Sindaci	minori e famiglie in situazione di multi problematicità	temporanea incapacità di cura dei minori da parte della famiglia originaria	procedimento penale a carico di minori tra i 14 e i 18 anni	Minori e famiglie con limitazione della potestà genitoriale	Provvedimento di A.G.- contratto di intervento tra AS e adulti implicati	Consenso genitori - provvedimento A.G. - provvedimento ex art. 403 c.c.
	Comune	-	-	-	-	-	-
Criteri di priorità annualmente rivisti da:	Assemblea dei Sindaci	-	-	-	-	-	-
	Comune	-	-	-	-	-	-
Determinazioni criteri di <u>compartecipazione</u> annualmente rivisti da:	Assemblea dei Sindaci	gratuità	gratuità - costo per Enti fuori Ambito	gratuità	gratuità - costo per Enti fuori Ambito	gratuità - costo per Enti fuori Ambito	gratuità
	Comune	-	-	-	-	-	-
Altro	Assemblea dei Sindaci	-	-	-	-	-	-
	Comune	-	-	-	-	-	-



interventi a favore di anziani e disabili		Sad art. 61	Servizio pasti art. 62	Servizio Telesoccorso art. 63	Cesis art. 64	Servizio Trasporti art. 65	ADH art. 66	AES art. 67	Assistente alla comunicazione art. 68
Entità della misura definita da:	Assemblea dei Sindaci	-	-	-	-	-	-	-	ente competente
	Comune	n. accessi prestazioni	n. max pasti erogabili	-	-	-	da progetto	n. ore a settimana	-
Determinazioni criteri di <u>accesso</u> annualmente rivisti da:	Assemblea dei Sindaci	Anziani, disabili, minori con carico assistenziale complesso	Cittadini in difficoltà	Anziani non autosufficienti, anziani soli, disabili	da regolamento	impossibilità rete familiare - impossibilità mezzi pubblici	disabili - progetto	minori certificati dal nido alla scuola secondaria I grado	Disabili sensoriali dal nido all'università (max 26 anni)
	Comune	-	-	-	-	-	-	-	-
Criteri di <u>priorità</u> annualmente rivisti da:	Assemblea dei Sindaci	% non autosufficienza - rete familiare - presenza badante - ISEE	rete familiare - disabilità - ISEE	-	-	minori tm - minori disabili - disabili - anziani - altri utenti già in carico - ISEE più basso	-	-	-
	Comune	-	-	-	-	-	-	-	-
Determinazioni criteri di <u>compartecipazione</u> annualmente rivisti da:	Assemblea dei Sindaci	formula di calcolo della compartecipazione	-	-	concorso al costo utenza - gratuità	-	-	gratuità	gratuità
	Comune	tariffe ad accesso - esoneri o riduzioni	costo singolo pasto	contribuzione utente	-	concorso al costo utenza	tariffe ad accesso - esoneri o riduzioni	-	-
altro:	Assemblea dei Sindaci	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comune	-	-	-	-	-	-	-	-



interventi a favore di anziani e disabili		SIL art. 69	servizi diurni socio assistenziali art. 70	servizi diurni socio sanitari art. 71	servizi residenziali art. 72
Entità della misura definita da:	Assemblea dei Sindaci	-	-	-	Contributo massimo
	Comune	-	-	-	contributo erogabile
Determinazioni criteri di <u>accesso</u> annualmente rivisti da:	Assemblea dei Sindaci	disabili - a rischio di emarginazione	Disabili ultra16	Disabili gravi ultra18 tranne deroghe	Disabili gravi - ultra65 non assistibili al domicilio
	Comune	-	-	-	
Criteri di priorità annualmente rivisti da:	Assemblea dei Sindaci	-	-	-	Rete familiare - gravità - ISEE - tempo di domanda
	Comune	-	-	-	-
Determinazioni criteri di <u>compartecipazione</u> annualmente rivisti da:	Assemblea dei Sindaci	gratuità	-	-	-
	Comune	-	criteri compartecipazione al costo	criteri compartecipazione al costo	quota a disposizione dell'ospite
altro:	Assemblea dei Sindaci	-	-	-	-
	Comune	-	-	-	-